Digitized by Google

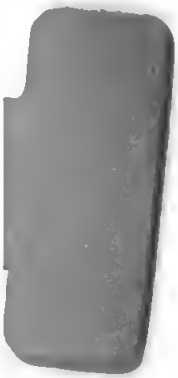

7.4.81

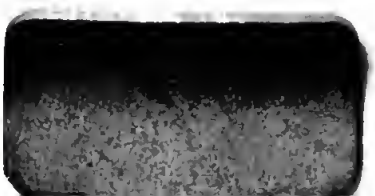

Digitized by Google

NECESSITA

DI UN CODICE DI COMMERCIO

E BASI

SULLE QUALI DEBB'ESSERE COMPILATO.

7. 4. 81

DISSERTAZIONE

SULLA NECESSITA ED IMPORTANZA

DELLA COMPILAZIONE DI UN CODICE GENERALE

PEL COMMERCIO DI TERRA E DI MARE

DEL

REGNO D'ITALIA,

E SULLE BASI FONDAMENTALI

SOPRA LE QUALI DEBB'ESSERE COMPILATO,

DEL CAVALIERE

POMPEO BALDASSERONI,

GRAN CROCE DEL REALE ORDINE DEL LEONE BAVARO-PALATINO, SOCIO DELLE REALI ACCADEMIE FIORENTINA, DI PADOVA, DI MANTOVA E DI MODENA, DELLA ETRUSCA DI CORTONA, DI QUELLA DEGL' INTRONATI DI SIENA, DI QUELLA DEI CHETI DI PESCIA E DELLA ECONOMICA AGRARIA OPITERGINA, E GIUDICE DELLA CORTE D'APPELLO IN BRESCIA.

MILANO, MDCCCVII,

DALLA STAMPERIA REALE.

1427

Ego quidem mundi sum dominus: lex vero maris Antoninus imperat. *in L. IX, ff. ad legem rhodiam de jactu.*

ALLA SACRA IMPERIALE

E REALE MAESTA

DI

NAPOLEONE IL GRANDE

IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA

E

PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

POMPEO BALDASSERONI.

Alle paterne cure di Vostra Maesta Imperiale e Reale debbe il Regno d'Italia il non mai abbastanza lodato progetto di quella uniformità

di legislazione ch' è tanto desiderabile pel bene delle Nazioni, e di cui mancavano gl'Italiani, a cagione della diversità dei Governi ai quali avevano eglino appartenuto finora. Il Codice Napoleone ha provveduto a tanta occorrenza nella materia relativa alle civili contrattazioni. In mezzo alle Vostre più strepitose militari spedizioni, le quali formeranno la gloria del Vostro Nome e del nostro secolo, lo stupore dei posteri, ed uno dei più grandiosi soggetti degli Annali del mondo, Voi non avete, o SIRE, *dimenticato giammai tutto ciò che interessar poteva i popoli alla Vostra cura commessi: e quindi un Codice Penale, ed un altro finalmente*

per il Commercio, sono stati dalla MAESTA VOSTRA IMPERIALE *e* REALE *a tale benefico oggetto ordinati.*

L' onorevole incarico a me compartito di preparare i materiali per la formazione di un Codice di Commercio, e di compilarne opportunamente un Progetto, *mi ha fornito il riscontro di occuparmi della piccola Opera, che ho l' onore di umiliare alla* MAESTA VOSTRA IMPERIALE *e* REALE.

Risuonano ancora le sponde del Niemen dei lieti e politici brindisi di Tilsitt alla libertà del Commercio e del Mare. Altro non è questo mio scritto, nella sua maggior parte, che un eco sonoro di quelle voci giulive,

le quali formano ora il voto universale delle commercianti Nazioni, che per l'organo della mia penna implorano dalla Vostra potentissima mano l'esecuzione della grandiosa impresa immaginata dal Vostro Genio, e secondata da altro potente Monarca che a Voi si unisce in tanto plausibile oggetto.

Ha lo spirito di questa mia Dissertazione principalmente in veduta di giustificare quei titoli, in virtù dei quali gl' Italiani e tutte le commercianti Nazioni hanno il più sacro diritto di aspirare alla libertà del Commercio ed a quella del Mare; e di rendere in tal guisa legalmente riconosciuta la giustizia, la grandezza

e l' importanza delle Vostre magnanime idee.

La confidenza di cui la MAESTA *VOSTRA* IMPERIALE *e* REALE *si è degnata onorarmi, affidandomi le incumbenze della più gelosa natura, e della massima importanza per la Nazione, ha eccitato il riconoscente animo mio a tributarvi un pegno dei miei sentimenti in questo qualunque siasi lavoro. Degnatevi, o* SIRE, *di accoglierlo con quella benignità che forma una delle più belle qualità del Vostro Reale Carattere: mentre io passo all' onore di rassegnare alla* MAESTA *VOSTRA* IMPERIALE *e* REALE *l' omaggio della profondissima mia sommissione.*

L'AUTORE A CHI LEGGE.

Due sono gli oggetti principalmente contemplati in questo qualunque siasi lavoro, conforme la stessa sua intitolazione lo annunzia; e due conseguentemente le *Parti* nelle quali viene diviso.

Il primo si è quello di far conoscere la necessità in cui è il commercio, della emanazione di un codice generale che abbracci tutto ciò e quanto può avere rapporto con quelle contrattazioni che ne formano l'essenza.

Un succinto e compendioso quadro della storia del commercio d'Europa, e della particolare legislazione che ha quello avuto finora, forma una specie d'introduzione nella prima Parte di questa Dissertazione.

Ha l' autore creduto opportuno di quello premettere per farsi strada a far conoscere i difetti di questo ramo di legislazione, e la successiva necessità di raccogliere in un solo Codice tutte le diverse leggi pubblicate finora sopra i diversi contratti o altre regole commerciali, e tutte quelle consuetudini che sono universalmente accolte ed osservate da tutte le nazioni commercianti, perchè riconoscono il loro fondamento sulle più giuste massime della comune giurisprudenza.

Ha per iscopo il secondo oggetto di provare quali siano le basi sopra le quali debb' essere stabilita una simile legislazione; e quali siano gli oggetti che dee questa prender di mira.

Un oggetto di tale natura ha richiamato l' autore al dovere di entrare in dettaglio sulle parti che debbe contenere un Codice di commercio, affinchè possa considerarsi perfetto.

Il primo titolo di questo secondo oggetto forma pertanto la prima sezione della seconda parte; e siccome ha creduto l' autore che sei siano sostanzialmente i principali soggetti che un codice di commercio debba prendere di mira nelle analoghe sue disposizioni; così in altrettante sezioni ha egli suddivisa questa materia nella seconda Parte di questa Dissertazione.

Forma quindi il soggetto della seconda sezione tutto ciò che riguarda le persone addette al commercio tanto di terra, quanto di mare. È quello della terza la materia dei contratti che particolarmente si verificano fra i negozianti. Contiene la quarta il soggetto delle discipline che debbono osservarsi dagli amministratori dei bastimenti mercantili per isgravarsi da quella risponsabilità che è inseparabile dal loro instituto. Abbraccia la quinta le pene alle quali debbono essere sottoposti i trasgressori maliziosi di quelle discipline ed i rei dei delitti di mare.

Contempla la sesta le azioni che derivano a favore dei contraenti nelle contrattazioni mercantili; e finalmente la settima prende di mira le leggi da osservarsi coi bastimenti neutrali i quali in tempo di guerra scorrono regolarmente il mare per ragione di commercio, non che i doveri dei neutrali verso i belligeranti.

La circostanza poi di avere l' autore di questa Dissertazione compilato altresì un *Progetto di Codice* della natura di quello contemplato nella presente Dissertazione, ha condotto il medesimo a farsi carico nella sezione VIII di alcune eccezioni che per avventura potesse incontrare tanto il presente lavoro, quanto il di lui sopraindicato *Progetto*, cercando di fare di quelle conoscere la debolezza non solo, ma l' inapplicabilità eziandio al caso di cui si tratta. Ha poi l'autore voluto render conto dei motivi che egli ha avuti nella compilazione di alcuni articoli del suo *Progetto;* ed ha quindi

di quelli formato l'argomento della IX sezione.

Si è finalmente il medesimo alquanto disteso sulla necessità di provvedere al bisogno del commercio in tempo di guerra, annichilando la falsa giurisprudenza introdotta dalla forza, e stabilita dall'adulazione in certe leggi posticce, che disonorano la legislazione di alcuni popoli più di quello che non lo sarebbe stata la repubblica di *Atene*, se il *giusto Aristide* non avesse impedito l'abbominevole progetto di *Temistocle*, il quale per assicurare alla sua patria l'impero di tutta la Grecia, mediante la superiorità della sua marina, propose a quel suo governo d' incendiare improvvisamente ed in tempo di piena pace, le flotte degli altri popoli greci, le quali erano tutte raccolte in un porto amico, ove stazionavano con tutto quello spirito di sicurezza che può inspirare la buona fede in tempo di pace, e dove perciò non avevano alcun sospetto di sì orribile ed

inumano attentato. La giurisprudenza marittima dei belligeranti è anche di peggior conseguenza dell' odioso progetto di *Temistocle*. Questo non fu nè secondato, nè eseguito. Quello al contrario della piraterìa è stato in qualche modo consacrato da alcune leggi, le quali, fabbricate alla fucina di Marte per invalidare e distruggere i più sacri diritti delle nazioni, prestano una certa maschera di giustizia allo spirito di rapina. Simili leggi però, simili teorìe di nuova creazione non hanno sostanzialmente un differente carattere dell' infame progetto del capitano ateniese, se quello avesse fatalmente ottenuta l' esecuzione proposta. La giustizia di *Aristide* garantì i diritti della natura e delle nazioni, e sottrasse gli *Ateniesi* da una macchia che avrebbe tramandato all' eternità l' obbrobrio del loro nome. Piaccia al cielo che le voci dell' autore di questa Dissertazione giungere possano alle orecchie del Grande, il quale solo può con un soffio

rovesciare l'odiosa macchina, e quell'abbominevole sistema che, oltraggiando le sacre leggi della natura, arreca incalcolabili danni alla misera umanità.

INDICE.

PARTE PRIMA.

Saggio di storia compendiosa del commercio di terra e di mare, e delle varie legislazioni al medesimo appartenenti . . . . . pag. 1

Necessità ed importanza di un nuovo Codice legislativo sull' oggetto predetto . . . . . » ivi

PARTE II.

SEZIONE PRIMA. *Delle basi fondamentali sulle quali debb' essere stabilito un Codice di commercio . » 55*

SEZIONE II. *Qualità, doveri ed attributi delle persone addette al commercio tanto di terra, quanto di mare . . . » 61*

SEZIONE III. *Delle contrattazioni che hanno luogo fra i negozianti, e fra questi e gli amministratori dei bastimenti mercantili.* » 72

SEZIONE IV. *Delle discipline che devono osservarsi sui bastimenti mercantili: dei doveri di ciaschedun individuo addetto alla navigazione del commercio marittimo .* » 75

SEZIONE V. *Delle pene dovute ai maliziosi trasgressori delle discipline, ed ai rei dei delitti di mare.* » 91

SEZIONE VI. *Delle azioni derivanti dalle rispettive contrattazioni mercantili.* » 104

SEZIONE VII. *Delle regole da osservarsi in tempo di guerra dai bastimenti armati e belligeranti verso i neutrali; e dei doveri di questi verso di quelli.* » 106

Sezione VIII. *Risposte ad alcune possibili eccezioni contro il* Progetto di Codice di commercio . . » 144

Sezione IX. *Dei motivi che hanno animato l' autore del predetto* Progetto *in alcuni articoli del medesimo* . . . . » 156

PARTE PRIMA.

SAGGIO

DI STORIA COMPENDIOSA

DEL COMMERCIO E DELLE VARIE LEGISLAZIONI

AL MEDESIMO APPARTENENTI.

Necessità ed importanza di un nuovo Codice legislativo sull' oggetto predetto.

§. 1. Quei sentimenti che dal provido autore della natura impressi furono nel cuore dell' uomo fino dal momento della di lui creazione, quelli si furono, che, ridotti poscia in regolari teorie, poterono bene a ragione meritare il titolo di *naturale diritto*.

§. 2. Ci viene da questo insegnato che è comune ad ogni uomo la facoltà di rintracciare tutto ciò che può abbisognare alla di lui sussistenza, e che è atto a supplire ai

comodi della vita, sulla estensione di tutta quella superficie di terra che il creatore divino ha destinata all' abitazione di quegli enti che a lui piacque di creare alla sua somiglianza.

§. 3. Si prendeva ciò altra volta in qualunque parte della terra, in cui ritrovare si potesse, e con tutta quella illimitata libertà ch' era inspirata dai sentimenti impressi nel cuore dell' uomo dall' ente supremo, e che la primitiva comunione dei beni fra i primi e non molti abitanti del globo, rendeva lecita e rispettata.

§. 4. La successiva introduzione dei sopravvenuti diritti domaniali e di proprietà, non ha potuto privare la generalità degli uomini di un loro essenziale diritto. Divenne quindi una conseguenza necessaria quella di ricorrere alla invenzione di un mezzo che conciliare potesse il diritto universale con quello dei particolari individui. Fu questo mezzo il commercio, mediante il quale può ciascun uomo ricevere dall' altro quel provvedimento ai proprj bisogni, che a di lui favore è costantemente reclamato dalla natura.

§. 5. Trapassate però le cose dal dominio della universale primitiva società in proprietà

particolari, non poterono quelle altrimenti ottenersi, che col consenso del proprietario, nè ordinariamente aversi con gratuita compiacenza. Il baratto con altri oggetti equivalenti, o la compra coll' opera di un metallo destinato per il comune consenso a rappresentare il valore delle cose, furono quei due mezzi che, senza lesione degl' introdotti diritti delle particolari proprietà, animarono il commercio, e produssero a favore della massa generale degli uomini la conservazione del loro originario ed essenziale diritto.

§. 6. È quindi derivato da ciò, che è divenuto un preciso e naturale dovere in tutti gli uomini il prestarsi ad esercitare fra loro un vicendevole cambio dei prodotti della rispettiva porzione di terra da ciascuno di essi abitata e coltivata, qualora non vogliano eglino allontanarsi dall' osservanza dei primi precetti della natura (1). Fiuchè tutte le nazioni commerceranno con quella espansione di buona fede, che è l'appannaggio dell'umanità, non ve ne sarà alcuna, cui sia per mancare veruno dei tanti oggetti, che possono a quella essere necessarj, o anche

(1) *Vattel*: Le droit des gens, livr. I, chap. VIII, §. 88.

semplicemente utili alla specialità di alcuna di esse: e le vedute della natura, madre comune degli uomini, saranno in tal modo e per tal mezzo adempite.

§. 7. Stabilita la necessità di un vicendevole commercio fra le nazioni, spontanea è la conseguenza che deriva da una tale premessa; quella, cioè, della necessità di una comune legislazione.

§. 8. E, vaglia il vero, se il commercio degli uomini non si estendesse oltre i confini di quella superficie di terreno che viene abitata dalla stessa nazione, la legislazione particolare di questa sarebbe quel solo codice, da cui dovrebbero essere dirette e moderate tutte le azioni e tutti i contratti che da quel particolare oggetto derivano.

§. 9. Dopo però che il genio degli uomini seppe dilatare il commercio da una estremità all'altra del conosciuto globo terracqueo, mercè le conquiste dei capitani più coraggiosi, e mediante i susseguiti progressi della navigazione; i rapporti sociali nelle materie commerciali hanno ricevuta una tale estensione, che i medesimi oggetti e gli stessi contratti sono divenuti comuni a diverse nazioni, benchè separate fra loro dalle

più estese distanze: nè è possibile di giudicare dei diritti e delle obbligazioni dell'individuo di una nazione, in modo diverso di quelli e di quelle di altro uomo che appartenga ad un'altra nazione, senza ledere solennemente i rispettivi interessi. Se diversamente volesse operarsi, non solo si arrecherebbe un ostacolo al corso regolare delle commerciali contrattazioni, ma se ne troncherebbe eziandio totalmente il filo, con grandissimo detrimento delle nazioni.

§. 10. Allorchè queste pertanto si propongono di avere un reciproco commercio fra loro, il progetto, cioè, di cambiare i rispettivi prodotti della natura e dell'arte, debbono elleno ancora professare e rispettare una legislazione che sia a tutti comune, e che con retta bilancia renda ad ognuna di esse una imparziale giustizia.

§. 11. Non può quindi consistere questa, se non che in quel diritto a tutti comune, il quale chiamasi *delle genti*, e che essendo il maestro ed il regolatore dei doveri che ciascuna nazione ha reciprocamente coll'altra, costituisce perciò la pietra fondamentale di un codice di commercio.

§. 12. Esaminando infatti ciò che è stato adottato da quelle più antiche nazioni, che più delle altre sono state sollecite di coltivare il commercio, non solo nella veduta di supplire alle proprie occorrenze, ma nell' altra pure di formare di quello una nazionale risorsa, si riconosce costantemente che il *diritto naturale* e quello *delle genti* hanno formata la base di tutti quegli usi e consuetudini con cui si sono elleno regolate nel commercio di terra, ed in quello di mare.

§. 13. Il bisogno però di una particolare legislazione nella soggetta materia non si è conosciuto dagli uomini, se non che a misura che eglino coltivavano ed estendevano la sfera delle loro commerciali operazioni. Era infatti il commercio ristretto in troppo angusti confini, allorchè il mondo trovavasi nello stato d' infanzia, perchè le nazioni che se ne occupavano, potessero associarvi l' idea di una particolare legislazione. Corrispondeva all' incirca il primitivo commercio a quello che ora volgarmente chiamasi di *cappottaggio*, a quello, cioè, che può farsi da costa a costa, o da lido a lido, pel motivo che lo stato d' imperfezione in cui si ritrovava la scienza nautica, non

poteva permettere lo sviluppo delle più grandiose idee commerciali in quel tal modo in cui si è potuto fare in appresso. Le acquistate cognizioni delle ricche produzioni e manifatture contenute nelle più remote regioni; i progressi della navigazione dopo lo scoperto attributo dell' ago calamitato; l' uso benefico di questo felicemente ridotto alla sua perfezione; e l' influenza che i progressi dell' astronomia hanno portata sulla navigazione; hanno costituiti gli uomini in caso di trovarsi nei più stretti rapporti con tutti i loro simili, ancorchè abitanti nella opposta parte della terra da ciascuno di essi abitata.

§. 14. È sembrato al giudizio degl' istorici e dei filosofi più eruditi, (1) che gli Orientali fossero i primi ai quali sia stato lecito di coltivare il commercio, come quelli che furono i primi ad avventurarsi nella carriera dei più ardui viaggi, collo staccarsi dal sito in cui erano stati collocati dal creatore. Si attribuisce perciò il merito ad essi di avere per i primi incominciato a

(1) *Robertson*: Ricerche istoriche sulla conoscenza che gli antichi ebbero dell' India: tom. 1, sezione 1.

domare quegli animali che sembravano più utili e più adattati al servizio dell'uomo, coerentemente ai divini precetti. Malgrado però il benefizio che ricavavasi dal metodo di trasportare per terra ogni sorta di merci dall'uno all'altro paese, col mezzo delle bestie da soma, e del cammello singolarmente, non tardarono gli uomini a riconoscere gl'inevitabili inconvenienti ai quali era quello soggetto, ed a comprendere ancora, che le acque dei fiumi, dei golfi e dello stesso oceano avrebbero potuto somministrare un mezzo più comodo, più breve e più atto ad aprire e facilitare la comunicazione fra gli abitanti delle diverse contrade del globo terracqueo.

§. 15. Dovettero però scorrere molti secoli, prima che dalla invenzione della piccola barchetta o piroga, in cui si riconobbe il mezzo di traversare un fiume, un lago od un golfo, si giungesse al segno di poter costruire bastimenti e vascelli capaci a trasportare per un lungo viaggio un rilevante carico di mercanzie, ed una certa quantità di persone; ed in conseguenza di ciò limitato, di poca estensione, ed angustiato dagli ostacoli dei viaggi e dei trasporti esser

dovette il commercio, non solo ne' primi tempi, ma anche per molto successivo periodo di anni e di secoli.

§. 16. Lasciando di far qui parola della spedizione degli Argonauti, e del commercio marittimo dei Fenicj e di altri popoli dell'Asia, come punti d'istoria estranea all'oggetto principale di questa mia dissertazione; è, e sarà sempre celebre negli annali del mondo la spedizione nell'India di *Alessandro il Macedone*, al di cui genio straordinario debbe l'Europa la cognizione particolare di quella parte di mondo, e quella altresì del ricco e vasto commercio che far si poteva con quella ubertosa ed industriosa regione. La resistenza che quell' immortale conquistatore potè incontrare nei popoli di Tiro ai di lui ambiziosi progetti, gli diede motivo di riconoscere i grandiosi mezzi che a quella nazione aveva fornito il commercio, che fino da quell' epoca si era essa esclusivamente attribuito sull' India; e nel vasto progetto da lui concepito di riunire in sè la monarchia universale della terra e del mare, immaginò egli colla più savia avvedutezza, dopo di avere perfezionata la conquista dell' Egitto, di far costruire una città

in una posizione più vantaggiosa di quella di Tiro per ogni e qualunque rapporto, quale si fu appunto Alessandria (così dal nome del suo fondatore chiamata), perchè providamente fabbricata presso uno dei rami del Nilo. Una tale giudiziosa posizione rese Alessandria la prima città commerciante dell' antico mondo, e per il lungo corso di diciotto secoli fu essa la sede principale del commercio dell' India.

§. 17. La fondazione di Alessandria e le spedizioni del suo fondatore attribuirono ai Greci il benefizio del commercio dell' India coll' Europa: e di gran lunga maggiore stata ne sarebbe la sua estensione fino da quella remotissima epoca, senza l' immatura morte di Alessandro Magno, con la quale svanirono tutti i suoi vasti ed ambiziosi progetti.

§. 18. Fra tutti i popoli che in quelle epoche da noi sì remote coltivarono il commercio, quello di Rodi fu il primo, per quanto sia pervenuto a nostra notizia, che si occupasse del pensiero di formare una legislazione corrispondente alle occorrenze del commercio marittimo, riducendo in canoni di regolare legislazione alcuni usi e costumi dei naviganti nelle materie relative

al loro commercio ed agli accidenti contingibili nei loro viaggi di mare, i quali usi però riconoscevano e prendevano la loro sorgente nel publico e nel privato diritto. Era questa compilazione di leggi conosciuta già sotto il titolo di *jus navale Rhodiorum*. I popoli infatti dell'isola di Rodi erano così eccellenti nella navigazione, e tale fu la celebrità che seppero acquistarsi in simile professione, che a giusta ragione meritarono di essere chiamati da *Floro* col nome caratteristico di *popolo nautico* (1), e giunsero quasi al segno di attribuirsi il dominio del mare, al riferire di *Strabone* (2): di maniera che coll'opera ed ajuto di essi riuscì sovente ai Romani di riportare sopra i loro nemici delle singolari vittorie navali, fra le quali sono celebri quelle ottenute contro *Antioco* e contro *Annibale*, mercè l'alleanza ed il soccorso de' Rodj: conforme,

---

(1) L. *Anneo Floro*: Istoria romana lib. 2, cap. 7.

(2) *Strabone*: lib. 1, pag. 120 dell'edizione di Amsterdam del 1709 — ivi — *Primi hominum Rhodii, tunc maris imperium tenentes*; e nel libro XIV, pag. 464 — ivi — *Admiranda etiam legum optimarum conservatio, et industria cum aliis reipublicæ partibus tum navalibus impensæ copiis, quibus freti Rhodii maris imperium obtinuere.*

nel trattare la vita di *Annibale*, ce ne assicura *Plutarco* (1), e conforme *Appiano* riferisce (2) essere accaduto nella guerra con *Mitridate*, i di cui affari furono ridotti al più desolato partito pel considerabile ajuto che dai popoli di Rodi venne accordato ai Romani.

§. 19. Dopo che il valore di questi ultimi ebbe rovesciato il regno di Egitto, e che l'imperatore Augusto lo ebbe incorporato all'impero, e ridotto in provincia (3), non soffrì la città di Alessandria alcuna alterazione nell'ampiezza del suo commercio, che per tanto tempo si era ivi mantenuto nel più florido stato; ma si accrebbe altresì al maggior segno possibile, mercè l'estensione che i Romani seppero dargli al di là di quello che aveva potuto ottenere sotto il regno di *Alessandro Magno*, dei *Tolomei* e degli altri suoi successori nel ripartito dominio dell'Asia: la qual cosa, oltre ciò che ne attestano gl'istorici, viene autenticata da una delle antiche leggi romane, la quale,

---

(1) *Plutarco*: *in vita Hannibalis.*
(2) *Appiani Alexandrini Sophistæ*: *liber mitridaticus.*
(3) *Robertson*: luogo citato lib. 1, sezione 1, in fine.

è la decimasesta nel titolo *de pubblicanis et vectigalibus* delle *Pandette* (1).

§. 20. Era *Augusto* troppo avveduto e sagace per non conoscere a colpo d'occhio l' interesse che arrecar poteva all' impero romano la nuova provincia dell' Egitto,

---

(1) Si osserva nell' esame e nello studio delle leggi romane, che allorquando i frodatori dei pubblici dazj, i quali chiamavansi *vectigalia*, erano sorpresi nell' atto che tentavano d'introdurre fraudolentemente qualche merce per evitare il pagamento del dazio corrispondente, allegavano eglino a loro difesa di non essere stata pubblicamente notificata la qualità delle merci sottoposte alla pubblica gravezza, ed imputavano quindi a colpa dei publicani il non aver fatte pubblicare le sovrane provvidenze disciplinari in questa materia; perlochè gl' imperatori *Marco* e *Commodo*, premurosi di togliere ai contrabbandieri questo motivo di scusa, rescrissero con isgravare i publicani dalla surreferita imputazione, come si rileva dalla L. *interdum* 16 *ff. de publicanis et vectigalibus*, ove al § 6 si legge riportata questa disposizione nei seguenti termini: — ivi — *Divi quoque Marcus et Commodus rescripserunt: non imputari publicano quod non instruxit transgredientem*, ed al successivo § 7 si enumerano i generi soggetti al pubblico dazio dalla legge sovrana con dirsi: — *species pertinentes ad vectigal*, fra le quali s'individuano espressamente, *cinnamomum, piper longum, piper album*, ed altri aromati e produzioni dell' India, come pure le pietre preziose di quella parte del mondo, e le pelli di animali indigeni dello stesso paese. Da ciò si deduce che all' epoca in cui i due indicati imperatori emanarono la riportata disposizione, il commercio dei Romani colle Indie era già dilatato al segno maggiore.

perchè non si rendesse sollecito, come effettivamente tale si rese, nel prendere tutte quelle misure che erano le più adattate e le più certe per assicurargliene il possesso. In tale sua militare e politica provvidenza ebbe *Augusto* in veduta due singolari motivi; l'uno, cioè, di formare dell'Egitto uno dei principali granaj da cui potesse restare assicurata la sussistenza della capitale, e derivò il secondo dall'avere riconosciuto essere *Alessandria* il centro di quel grandioso commercio, che aveva formata la ricchezza dei monarchi egiziani, soggetto di meraviglia e d'invidia per gli altri principi, e che trapassato poscia in poter dei Romani, produsse in essi quella sensibile rivoluzione di costumi, che fu la sorgente funesta della decadenza del loro valore e del loro potere.

§. 21. Il commercio pertanto, a cui nei primi e più brillanti momenti della romana repubblica non fu mai permesso di prosperare, per la ragione che le vaste idee dei conquistatori, gli ambiziosi pensieri di gloria, e l'entusiasmo che produce in essi lo splendore delle vittorie, mal si confanno colle piccole idee e coi minuti dettagli della mercatura, secondo l'osservazione giustissima

di *Montesquieu* (1); e per l'altro motivo già da me altra volta avvertito (2), che per una nazione conquistatrice tutto ciò che non appartiene alla guerra, era totalmente estraneo dalle vedute e dalle premure di quel governo (3); il commercio, dico, cominciò a diventare soggetto delle publiche cure dopo la conquista dell'Asia, la quale, colle ricchezze di quelle regioni, trasportò a Roma quella

---

(1) *Montesquieu*: *Esprit des lois livr.* XX, *chap.* 4. *Dans ces états il faudroit qu'on eut la tête pleine des grands projets, et cette même tête remplie des petits: ce qui est contradictoire.*

(2) *Baldasseroni*: Leggi e costumi del cambio, o sia trattato sulle lettere di cambio: parte 1, articolo V, § 20.

(3) È celebre infatti la *legge flaminia*, altrimenti detta *claudia*, colla quale venne espressamente proibito ai patrizj l'esercitarsi nella mercatura, rilasciando soltanto alla plebe questo mestiere: conforme rileviamo ancora da *Tito Livio* nel lib. XXI delle sue istorie: — ivi — *Quæstus omnis indecorus patribus visus est.* Essendo questa legge emanata dopo la prima guerra punica, si raccoglie da ciò, che anche a quell'epoca continuavano nella repubblica romana gli antichi sentimenti rapporto al commercio. Questo sentimento di disprezzo per lo commercio nasceva altresì dall'idea che avevano gli uomini di quei tempi, quella, cioè, di credere che fosse cosa vile ed indegna di procacciarsi col travaglio ciò che si poteva avere colle armi alla mano. *Tacito* ci fa fede di un tal sentimento presso gli antichi Germani, *de moribus Germanorum* XIV. — ibi — *pigrum, quin immo et iners videtur sudore acquirere quod possis sanguine parare.*

mollezza e quel lusso, che sparsero i semi della decadenza sopraccennata; e che servendo alla smania del lusso già introdotto, diede occasione di portare all'estero l'oro e l'argento acquistato colla gloria delle armi, per averne in baratto le produzioni e le manifatture delle Indie (1).

§. 22. Da questa epoca, gloriosa per una parte, e d'infausta memoria per l'altra, riconosce i suoi primordj non solo l'introduzione, ma la propagazione altresì dello spirito commerciale nei popoli dell'Italia. E se da questa epoca cessarono eglino di arricchire la madre patria colle preziose spoglie dei popoli soggiogati: nuove sorgenti

(1) Il commercio fu passivo pe' Romani dopo la distruzione di Cartagine, e dopo la conquista dell'Egitto, per la ragione ch'eglino mandavano nell'India i denari acquistati colle rapine, e ne ritraevano le droghe, le pietre preziose e le manifatture di seta della China, presso di cui nasceva allora soltanto e si lavorava la seta. Vedasi *Robertson* nella citata sua opera, che ha per titolo *Ricerche istoriche sulla conoscenza che gli antichi ebbero dell'India*, sezione 2.

In questo senso debbe intendersi il passo di *Rainald. Histoir. philosoph. et politiq. livr.* XIX, *chap.* VI *commerce* — ivi — *i Romani* (dic'egli) *non ebbero altro commercio che quello di trasportare in Italia tutte le ricchezze dell'Affrica, dell'Asia e del Mondo conquistato.*

di gloria, nuove miniere di ricchezze si aprirono collo scorrere del tempo a favore dell' Italia, che seppe in sè concentrare il monopolio delle gioje, delle droghe e delle sete, cose tutte che non si ritraevano dall' Oriente, che pel solo canale di Alessandria, e si esitavano poscia a tutti gli altri popoli dell' Europa, i quali in questo senso e per questo titolo divennero tributarj degl' Italiani.

§. 23. E, tornando a parlare della commerciale legislazione, quella dei Romani non somministra alcuna provvidenza sopra questo soggetto, nè si ritrova alcuna risposta fra quelle innumerabili, che emanarono tanti prudenti e giureconsulti, i quali servirono di oracolo nelle questioni dei cittadini della republica, e quindi dell' impero romano, la quale riguardi direttamente un oggetto relativo alla navigazione o al commercio.

§. 24. Le leggi rodie dunque erano quell' unico codice che serviva di regola a tutte quelle nazioni che si occupavano nel commercio, e singolarmente ai Greci, nelle contrattazioni relative al medesimo nella parte marittima, ed in specie nel determinare a chi spettare dovessero i danni

derivanti dai casi fortuiti che avevano fatalmente luogo nel corso della navigazione, a pregiudizio dei bastimenti e delle mercanzie che ne formavano il carico.

§. 25. I Romani eziandio, allorchè cominciarono ad occuparsi del commercio, all'epoca e nel modo superiormente indicati, venerarono le leggi rodie, e riconobbero tutta quella giustizia che ne costituiva l'essenza, e che il merito ne formava. *Cicerone* infatti, quantunque idolatrasse a ragione le savissime leggi della sua patria, non esitò di tributare al diritto navale dei *Rodiani* tutto quell' encomio che gli era giustamente dovuto, allorchè nella sua orazione *pro lege manilia* così si espresse: *Rhodiorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit.* Ciò non ostante non furono quelle subitamente accolte e ricevute nella capitale del mondo, ma vi s'introdussero solamente a poco a poco, e cominciarono soltanto nelle occasioni che avevano luogo di tempo in tempo, a servire di norma nelle questioni nautiche dei cittadini. Pretendono alcuni fra i più celebri giureconsulti (1), che sotto

(1) *Gravina*: de legibus et senatus-consultis cap. III.

l' impero di *Claudio* s' incominciassero a decidere le questioni marittime in piena conformità delle leggi rodie: ma quello che è certo, si è che dalle leggi romane sino a noi tramandate si osserva per la prima volta implorato dai capitani e dai marinari dei bastimenti, ugualmente che dai mercanti, l'oracolo di *Tiberio* sulle regole del contributo da applicarsi ai casi sinistri del mare. La storia poi ci assicura che la persona consultata da quell' imperatore sulla fatta richiesta, propose al medesimo di rimettere gli oratori alla risoluzione che le leggi rodie somministravano in quella materia. Tramandata questa discussione ai più celebri giureconsulti di quel tempo, se ne osserva riproposto l' esame sotto il regno di *Vespasiano;* e finalmente si ritrova una parte di quelle leggi sancíta e ridotta in nazionale sanzione da *Trajano Augusto*, non senza esserne stato prima consultato il senato, e riportatane la di lui adesione, per quanto però le disposizioni in quelle contenute non si fossero trovate opposte alle altre leggi imperiali, che erano in osservanza, conforme si rileva dalla L. *deprecatio* 9 *ff. ad legem rhodiam de jactu:* = ibi = *Lege id*

rhodia, quæ de rebus nauticis præscripta est, judicetur: quatenus nulla ei nostrarum legum adversatur. Quindi è che tutta (1) quella parte delle leggi rodie, che è relativa al getto delle mercanzie, che in tempo di burrasca suole verificarsi per alleggerire la nave e sottrarre questa ed il resto del carico dal pericolo del naufragio, inclusa si legge in quella collezione delle leggi romane, che per ordine dell' Imperatore Giustiniano fu posteriormente compilata, e che fu poi conosciuta sotto nome di *Digesti* e di *Pandette.*

§. 26. Nè diversa essere poteva la sorte di una collezione di leggi tanto più certe, quanto che fondate sulla natura delle cose: nè quindi, potevano esse non considerarsi, che come una parte del diritto delle nazioni. Dovevano esse conseguentemente appartenere a qualunque epoca ed a qualunque paese, per la ragione che ce ne dà il menzionato principe degli oratori nel *libro* 1, *cap.* x *de legibus*, per quella cioè, che

(1) Vedasi il proemio del gius navale dei Rodj riportato nella *Bibliotecha Francisci Pithoei*, e dopo le ponderazioni sopra le contrattazioni marittime del *Targa*, nella edizione fattane in Livorno l' anno 1755.

il diritto non è già stabilito sulla opinione, ma sulla natura: *Non opinione, sed natura jus constitutum.*

§. 27. Fu in seguito di questa adozione di una parte delle leggi rodie nel corpo delle leggi romane e dopo l'epoca sopraccennata, che i giureconsulti romani si trovarono al caso di decidere questioni, e sciogliere dubbj sopra oggetti relativi al commercio marittimo. Il titolo *de exercitoria actione*, e quello *de nautico fœnore*, che appartengono a quei tempi, fanno di ciò una sicura testimonianza. Dopo però una tale adozione, soffrirono le leggi rodie la stessa vicenda delle *Pandette*, ignote cioè restarono per qualche secolo all'intiero universo, e singolarmente fino all'epoca del 1127, in cui colla scoperta, fatta in *Amalfi* di quella collezione delle leggi romane, venne anche a farsi conoscere quella parte del diritto nautico dei Rodiani, che in quella trovavasi incorporata.

§. 28. Si fa la questione fra gli eruditi per fissare a quale delle nazioni dell'Europa appartenga la gloria di avere somministrata a questa parte di mondo una qualche legislazione al commercio marittimo, allora

che le leggi rodie sepolte si ritrovavano nell' orrore delle tenebre.

§. 29. Alcuni ne attribuiscono il merito agli *Aragonesi*, sostenendo che il così detto *Consolato del mare di Barcellona* sia il primo conosciuto nella soggetta materia. Altri all'opposto con più maturità di consiglio, e dopo di avere scrupolosamente esaminato e discusso tutto ciò che può condurre il criterio dell'uomo a proferire un sicuro giudizio sopra tale questione di precedenza, sono stati di sentimento, che alla nazione pisana sia dovuto il merito di avere provvisto il commercio e la navigazione di leggi opportune a consacrare quegli usi e quelle pratiche che erano appoggiate ai più certi principj della giustizia.

§. 30. Il presidente *Azuni* fra gli altri ha accolta questa seconda opinione (1), sostenendo francamente che il *Consolato del mare di Barcellona* non abbia potuto essere, se non che una derivazione delle leggi pisane. Un tale sentimento è in primo luogo fondato sullo stato floridissimo di potenza

(1) *Azuni*: Sistema universale dei principj del diritto marittimo dell' Europa: tom. I, articolo VIII, §. 34.

marittima e commerciale, in cui era la repubblica pisana nel decimo secolo dell'era cristiana, per quanto gl'istorici ce ne assicurano (1), e conforme ce ne rende una sicura testimonianza l'impresa accettata dai Pisani di liberare in quella epoca la Sardegna dal giogo dei Saraceni, seguendo gl'inviti del pontefice *Giovanni* XVIII, di cui rendono esatto conto l'istorico *Roncioni* di Pisa (2), ed il *Gazzano* nella storia della Sardegna (3): impresa che gli stessi Pisani eseguirono poi gloriosamente colla sconfitta data a *Mosetto*, re di quei barbari, ch'eglino scacciarono replicatamente da quella isola. Questo stato di potenza in cui erano i Pisani, e le frequenti loro navigazioni nel Mediterraneo, nell'Adriatico, nell'Arcipelago ed in Levante, non solo per oggetti di militari spedizioni, ma principalmente di commercio, non poterono non determinare quella sagace nazione a stabilire un corpo di

(1) *Johan. Florent.* de vita Simeonis saltar. archiepisc. Pisarum; l'*Ammirato*, istorie fiorentine lib. XVII; *Giovanni Villani* nel lib. VII, tom. XIII della sua storia fiorentina; ed il *Klock de ærario lib.* 2, *cap.* 25.

(2) *Roncioni*: istoria pisana manoscritta lib. II.

(3) *Gazzano*: istoria della Sardegna lib. 3, cap. 3.

legislazione, che provvedesse alla frequenza dei casi marittimi, sull'esempio di quello che aveva fatto il popolo di Rodi in epoca più remota. Una tale induzione non è solamente congetturale, ma è dessa appoggiata altresì ad irrefragabili autorità, ed a tali documenti che la rendono dimostrata. L'abate benedettino *don Constantino Gaetani* nelle sue annotazioni alla vita di Gelasio II (1) sostiene che le leggi nautiche dei Pisani siano le prime compilate nel tempo che le leggi rodie erano sconosciute. Riferisce egli in prova di questo suo sentimento, che quella italiana republica meritò di riportare il nome di *padrona del mare* per l'acclamazione di tutti i popoli contemporanei, e per i privilegi alla medesima accordati dagl'imperatori Federigo primo nel 1160, Arrigo IV nel 1192, Ottone IV nel 1209 e Federigo II nel 1220, sostenendo che l'avere provvisto il commercio marittimo di un' analoga giurisprudenza fosse uno dei titoli per i quali il popolo pisano potè meritare quel nome così glorioso, esprimendosi

(1) *Muratori: rerum italicarum*, tom III, part. 2, pag. 402.

su tale proposito nella seguente maniera, cioè = ivi = *Et jure quidem merito Pisani et imperatorum privilegiis, et populorum acclamationibus* maris domini *sunt: tum quia ante sacrum illud maximi pontificis urbani II classicum (quo terra sancta vestigiis domini pressa nomini christiano fuit restituta) Pisani Saracenos regiones illas occupantes, iteratis classibus, ac validissimis armis centum fere per annos, soli jam exagitaverant, eorumque vires attriverant; tum quia tam in Occidente, quam in Oriente, quamplures et maritimas civitates, et oppida, ac loca, atque insulas possiderent; tum quia soli Pisani promotores extiterunt ut mare, quod antea nullis legibus navigabatur, certis in posterum ejus navigatio coerceretur.* Fortifica poi questo autore l' indicato suo sentimento con l' autorità di *Claudio Missola Peiriscio* letterato francese suo contemporaneo. Soggiunge inoltre il P. abate *Gaetani*, che i Pisani, i quali erano animati da un fervido spirito di religione e di giustizia, vollero sanzionato il corpo delle loro marittime costituzioni, a cui avevano imposto il nome di *consolato del mare*, dall' approvazione

della santa sede apostolica: al quale effetto alcuni loro ambasciatori si trasferirono a Roma ai piedi del pontefice *Gregorio* VII, da cui implorarono, che volesse dare forza di leggi a quelle costituzioni, che la loro Republica aveva già sublimate a quel grado con una loro nazionale sanzione, e che il santo padre nel dì primo di marzo 1075 approvò formalmente quel *consolato* nella basilica lateranense, ove i Romani in quella occasione si fecero un dovere di giurare l'osservanza di quelle marittime leggi (1). È questo fatto ugualmente asserito dal *Bettinelli* (2), il quale parla di esso nella forma seguente, cioè = ivi = » Diede ella

---

(1) *Muratori rerum italicar. scriptores* tom. III, part I, art. 401 : — ivi — *Et quando sine apostolica Petri facultate nihilunquam boni, fieri potest, Pisani (potentissimæ etiamsi eorum reipublicæ voluntas adesset) nihilominus, ut religiosi summum reipublicæ christianæ antistitem ea de re in primum consulendum decrevere. Adeunt itaque Romam, Gregorium* VII *papam conveniunt, aguntque cum illo , ut a sanctitate sua vim reciperent eæ maris leges, ordinationesque. Annuit sanctissimus pontifex, easdemque confirmavit in basilica sancti Joannis lateranensis kal. mart. anno Christi* 1075, *confirmatasque mox romani juramento observare perpetuo se obstrinxerunt.*

(2) *Bettinelli:* risorgimento d'Italia cap. III, tom. I, pag. 77 dell' edizione di Bassano del 1786.

» (cioè la città di Pisa) in mano a Gre-
» gorio VII nel 1075, perchè le approvasse,
» le leggi nautiche da lei compilate, che
» per tale approvazione divennero un co-
» dice marittimo per gl' Italiani. Ne ebbe
» pure di mercatura; e prima del 1160
» era signora del mare appellata e ricca
» di tante flotte, e dominj. »

§. 31. Ma ciò che a giudizio di molti eruditi pare che tronchi affatto ogni dubbiezza sopra questo punto di erudizione, quello si è di osservarsi negli statuti municipali di Pisa, compilati nell' undecimo secolo dell' era cristiana, non poche leggi ed ordinazioni sopra materie marittime, e di leggersi nelle medesime l'indicazione di varie altre leggi sopra questo argomento, le quali si enunciano come emanate in tempi ancor più remoti (1).

§. 32. Si ricava finalmente un argomento congetturale in prova di questo assunto dal contenuto di tre antichi codici, che tuttora si conservano nell' archivio pisano, intitolati

(1) Sopra questo argomento fanno una simile osservazione il *Fanucci* nella sua *orazione accademica* sulla storia militare pisana publicata nel 1788, ed il *Valsecchi: epistolæ de veteribus Pisanæ civitatis constitutionibus.*

il primo, *breve curiæ ordinis maris*, il secondo, *reformatio ejusdem curiæ*, ed il terzo, *brevis curiæ ordinis maris, curiæ mercatorum, et artium civitatis Pisarum*, i quali codici, quantunque siano posteriori agli statuti di Pisa, portando il primo di essi per epoca della di lui compilazione l'anno 1337, manifestano però chiaramente di non essere essi che compendj e riforme di un corpo di leggi nautiche molto più anticamente compilato.

§. 33. Sembra adunque dimostrato che i Pisani fossero sicuramente i primi a dare all'Europa delle leggi marittime, allorchè le leggi rodie erano sconosciute: e che il *Casaregi* (per altro celeberrimo autore) abbia equivocato nell' attribuire *al consolato del mare degli Aragonesi* l'atto di accettazione fatto in Roma l'anno 1075, quando devesi quello più giustamente attribuire alle leggi pisane.

§. 34. L' *Azuni* infatti (1) colla più giusta critica, e coi più fondati argomenti ha dimostrata la fallacia in cui è caduto quel

(1) *Azuni*: sistema universale dei principj del diritto marittimo dell' Europa tomo 1, articolo VIII dal § 16 in appresso.

rispettabile autore circa l' epoche nelle quali egli asserisce essere stato accettato il *consolato del mare di Barcellona* dai diversi popoli dell'Europa, nella prefazione da esso apposta alla ristampa di quel codice di leggi marittime fattane in Lucca l'anno 1720, e ripublicata in Venezia nel 1727.

§. 35. In seguito di questa dimostrata anteriorità del *consolato pisano*, deve naturalmente concludersi che quello così detto *del mare di Barcellona* non possa considerarsi, che come una emanazione del primo, e che quindi non possa accordarsi al consolato del mare compilato per ordine di qualche re di Aragona, se non che un secondo posto nella cronologia di questa parte di giurisprudenza. Riferisce infatti il *P. abate Gaetani* presso il *Muratori rer. italic. script.* lib. 3, part. 1, art. 401, che le predette leggi pisane furono accolte e ricevute da altri re, principi, republiche e popoli tanto occidentali, che orientali; e che le medesime ordinanze furono rese publiche, e poscia stampate tanto in lingua italiana, quanto in latino, nell'idioma provenzale, e *catalano* eziandio = ivi = *Mox secuti reges et principes alii, respublicæ*

insuper et populi tum occidentales, tum orientales idipsum præstiterunt. Extant ipsæ maris ordinationes lingua latina, italica, provenzali, sive gallica narbonensi et catalana, tum manu exaratis, tum impressis codicibus evulgatæ, quibus multo fusius ostenditur quod nos breviter asseruimus. Hinc factum est etc.

§. 36. Qualunque però sia l'epoca in cui fu compilata la predetta legislazione, su cui non se ne conosce alcun fondamento sicuro: certo si è, che la veneta istoria ci fà conoscere una legge di quella republica relativa al commercio, la quale desume la sua epoca dall'anno 1255. Venne questa emanata sotto il regno del doge Ranierì Zen, e porta il titolo di *capitulare nauticum pro emporio veneto*. Questa legge, tratta da un antico codice della illustre famiglia Querini, fu publicata dal P. *Paolo Canciani servita* nel tomo v di una raccolta da lui intitolata *Barbarorum leges antiquæ;* e contiene una collezione di capitoli per uso della veneta navigazione relativi ad oggetti disciplinari, somministrando così una cognizione istorica per calcolare la considerabile estensione in cui si ritrovava

a quell' epoca il commercio marittimo dei Veneziani.

§. 37. Se si è potuto dimostrare che il *consolato del mare di Barcellona* non fu il primo a somministrare una giurisprudenza marittima all' Europa, e che forse altro quello non fu che lo stesso *consolato pisano* in lingua spagnola ridotto; non è però permesso di negare che quella compilazione di leggi (rivestita probabilmente di un nome usurpato) non divenisse la norma universale e delle persone addette al commercio di mare, e dei giudizj dei tribunali nelle contestazioni relative a quelle materie, forse perchè colla decadenza della pisana repubblica si perdè ancora il nome della di lei legislazione, e limitata questa trovossi a servire di codice per il solo suo tribunale marittimo, il quale, sotto l'originario ed antico nome di *magistrato dei consoli del mare*, sussiste tuttora in Pisa, giudica privativamente tutte le cause relative al commercio marittimo, e gode una tale estimazione presso le estere nazioni, da meritarsi la loro confidenza al segno di venir delegato a giudicare liti e questioni, la di cui risoluzione spetterebbe ad estere magistrature.

§. 38. Mancava però, conforme ne manca tuttora, il *consolato del mare*, tanto quello cioè di Barcellona, quanto quello di Pisa, di qualunque provvidenza relativa al commercio di terra: nè fu in esso contemplata quella parte di commercio, che deriva dal contratto aleatorio delle marittime assicurazioni: per la significante ragione, che nel decimo secolo era totalmente ignoto e fuori di uso un contratto di tale natura.

§. 39. È vero che la storia romana ci ha tramandata la memoria di qualche caso in cui la republica e poscia l' impero di Roma assunse a proprio rischio i pericoli che potevano aver luogo nella navigazione di qualche bastimento, che noleggiato per il publico servizio doveva trasportare munizioni da guerra e da bocca alle coste di Spagna; ma è altrettanto vero che questi casi non formarono, nè introdussero quel sistema di contratto, che è modernamente conosciuto sotto il nome di *marittima assicurazione*.

§. 40. Tale fu appunto il caso in cui la republica garantì la perdita che potesse verificarsi per opera dei nemici, o per quella delle tempeste, coloro che si assunsero

l'incarico di trasportare ai porti di Spagna dalle coste e spiagge romane quelle provviste, delle quali faceva bisogno all'armata nella occasione della seconda guerra punica, secondo la testimonianza che ce ne rende *Tito Livio* (1) nei termini seguenti, cioè = ivi = *Ut quæ in naves imposuissent, ab hostium, tempestatisque vi publico periculo essent*, ed in altro luogo della sua storia (2), ove così si esprime = ivi = *Publicum periculum erat a vi tempestatis in iis, quæ portabantur ad exercitus.*

§. 41. Simile a questo è l'altro caso riferito da *Svetonio* (3), in cui l'imperatore *Claudio* prese a suo carico le perdite ed i danni che potessero soffrire quei negozianti, i quali erano sollecitati ad accelerare l'importazione dei grani in Italia all'occasione di una gran carestia, conforme è indicato nelle seguenti parole = ivi = *Suscepto in se damno, si cui quid per tempestates accidisset.*

(1) *Tit. Liv. histor.* lib. XXIII, num. 49.
(2) *Idem:* lib. XXV, num. 3.
(3) *Svetonius:* in vita Tiberii Claudii Drusi Cæsaris cap. 18 in fine.

§. 42. Un altro esempio ci viene somministrato dalla storia romana, il quale più dei tre sopra riferiti si accosterebbe al moderno contratto delle marittime assicurazioni; e questo si è quello che si rileva da una lettera di *Cicerone* (1) scritta al proquestore Caninio Sallustio a Laodicea. Dopo avere quel console romano riportata una vittoria in Cilicia, che gli meritò il titolo d'imperatore, e che senza la sopravvenuta guerra civile fra Cesare e Pompeo gli avrebbe procurato l'onore del trionfo, scrisse al prenominato proquestore per incaricarlo di procurare di trovare persone, che garantissero il sicuro trasporto a Roma di quei danari che egli doveva rimetterci.

§. 43. Erano però questi accidenti particolari e straordinarj, nella occasione dei quali credè quel governo del suo dovere di assumere sopra di sè i pericoli della navigazione, o rispettivamente di farsene garantire, ma per quelle sole imponenti e peculiari circostanze.

§. 44. Nè dall'istoria però, nè dalle leggi ci è stata trasmessa alcuna cognizione

(1) *Cicerone:* Epistolarum lib. 2, epistola 17.

capace a farci supporre che in quei tempi abbia avuto luogo l'introduzione delle *marittime assicurazioni* in via di mercantile speculazione, nè che queste facessero parte dei commerciali contratti.

§. 45. Le prime disposizioni che si conoscono sopra questo tanto interessante argomento, si ritrovano in una legge veneta del 25 giugno 1468, riportata fra le leggi civili nello statuto di Venezia, sotto il titolo di *Ordini sopra le assicurazioni delle mercanzie*. Sebbene questi ordini non abbiano di mira, che semplici oggetti disciplinari, servono però nullameno a provare che fino da quella epoca il commercio delle marittime assicurazioni era già stabilito in Venezia, e favorito dalle provide leggi di quel governo.

§. 46. Dopo gl' indicati *ordini veneti* succedono le *Ordinazioni di Barcellona sopra le Sicurtà marittime*, che alcuni valenti autori suppongono publicate nel 1484; e quindi gli *Statuti di sicurtà di Firenze*, emanati sicuramente nel 18 marzo 1528 con l'approvazione del consiglio dei cento della republica fiorentina.

§. 47. Erano tutti questi regolamenti ben lontani dal contenere tutte quelle disposizioni e provvidenze che a regolare questo contratto si rendevano necessarie, e l'essere in quei tempi nascente l'uso di farsi assicurare dai pericoli del mare quella parte delle proprie sostanze, che mediante il trasporto per mezzo della navigazione si esponeva ad essi, fu il vero motivo per cui quelle leggi si riconoscono difettose. L'estensione però, che ricevè in appresso questo ramo di commercio, animò i governi di Europa a provvedere la rispettiva patria legislazione con peculiari regolamenti sopra le assicurazioni marittime. Si osservano per altro questi posteriori tutti all'epoca del 1468, dalla quale si riconoscono le prime provvidenze della veneta republica sopra questo contratto, e posteriori eziandio a quella del 1528, in cui emanarono *gli statuti di sicurtà di Firenze*, essendo alcuni di quelli stati publicati nel secolo XVII, e la massima parte nel non ha guari decorso secolo decimottavo.

§. 48. Lasciando di qui trattenermi a ragionare della legislazione, che sappiamo essere stata ordinata da *Solimano* il magnifico, della quale però faremo menzione

in appresso, passerò ora a fare riflettere che i così detti *giudizj di Oleron*, providamente raccolti dal *Cleirac* (1), contengono alcuni usi e costumi del mare, che erano in osservanza nel secolo decimosettimo, ed una raccolta di alcune ordinanze della Francia emanate in quello e nel precedente secolo in proposito della marina, non che due regolamenti sopra le assicurazioni marittime, uno, cioè, di Filippo II, re di Spagna, per direzione della piazza di Anversa, ed altro degli Olandesi per quella di Amsterdam. Tutte queste però non sono che parziali provvidenze, non adattate a servire di regola generale, se non che nei casi contemplati da quelle, in quanto sieno conformi agli usi degli altri paesi: e non abbracciano tutti quegli oggetti che possono aver sede in un codice generale per il commercio di terra e di mare, e far parte integrale del medesimo.

§. 49. Gl' Inglesi i quali più di ogni altra nazione avrebbero avuto bisogno di un codice sacro e ben regolato che servisse di

(1) *Us et costumes de la mer* par Etienne *Cleirac*, à Bourdeaux 1661.

norma a quello immenso numero di essi, che sul commercio di terra e di mare ha fissate le sue occupazioni e le sue fortune, non hanno mai trovato opportuno di formarsene uno, forse perchè alla politica di quella nazione non ha fatto comodo il tenere ristrette le operazioni ed i contratti dei suoi individui nel troppo angusto santuario di Temide. Si sono eglino quindi limitati a raccogliere alcune leggi principali più ovvie, e che erano universalmente abbracciate e comuni a tutti i popoli commercianti, nella così detta *magna carta mercantile*, altrimenti conosciuta sotto il nome di *diploma mercantile di Eduardo primo*. Sono io di parere, che nessuno poi avrà il coraggio di attribuire il nome di codice all' *atto di navigazione di Cromwell*, contro di cui si scatenò la lega del Nord, la Francia, la Spagna e gli stati uniti di Olanda, perchè la storia contemporanea ha illuminata la posterità, che la sola prepotenza di quell' usurpatore del regno della Gran Brettagna potè ottenere l' esecuzione di quell' atto, appoggiata dal fulmine di trecento vascelli, dalla forza di un milione di marinari armati e dalla debolezza dei di lui oppositori.

§. 50. L'ordinanza di Luigi XIV dell'agosto 1681, sotto il di cui regno cominciò a svilupparsi in Francia il genio nazionale per la mercatura, ed a ricevere dal governo tutto il favore possibile ed il maggiore incoraggimento, contiene un titolo il quale determina espressamente i canoni della contrattazione delle marittime assicurazioni.

§. 51. Ma neppure quella ordinanza aveva bastantemente provveduto a tutti quei casi, della di cui sopravvenienza il tempo ha ammaestrati gli uomini addetti al commercio. Una reale dichiarazione del re di Francia, del 17 agosto 1779, provvide opportunamente ad alcuni casi, la cognizione dei quali venne a svilupparsi a quella epoca.

§. 52. Tutto ciò nonostante, siamo ormai assicurati, che la legislazione relativa alla materia delle marittime assicurazioni era rimasta molto imperfetta, malgrado quanto Luigi XIV aveva disposto nella ordinanza del 1681, e quanto era stato supplito da Luigi XVI nella dichiarazione del 1779. L'*Emerigon* (1) ha ciò dimostrato bastantemente nel

(1) *Emerigon: Traité des assurances et des contracts à la grosse*, à Marseille 1783.

suo non mai abbastanza lodato trattato sopra questo argomento.

§. 53. È facile il riconoscere da quanto si è narrato fin qui, che il commercio di terra, e molto più quello di mare, mancano sicuramente di una completa legislazione, che con mano sicura diriga le operazioni ed i contratti dei negozianti, nè lasci ulteriormente esposte le loro fortune alle vaghe e non sempre ferme opinioni dei giureconsulti.

§. 54. Oltre l'accennato difetto nelle materie delle marittime assicurazioni, mancava e manca tuttora l' Italia di una solida ed uniforme legislazione nella parte eziandio relativa al tanto frequente ed interessante contratto delle lettere di cambio, non conoscendosi sopra questo argomento, che poche e parziali provvidenze stabilite in Toscana, altre in Genova determinate dallo statuto civile di quella cessata republica; e gli *articoli ed ordinanze per il cambio* della città di Bologna del 25 novembre 1569. La pratica era ed è la regola fondamentale che ha finora animate principalmente le decisioni dei tribunali alla occasione delle frequenti dispute che vi hanno luogo in questa materia.

§. 55. Il picciolo ducato di Massa e Carrara, dominato altre volte dall' estinta famiglia dei principi Cibo, aveva comune questa sventura colla massima parte di tante altre principali piazze d' Italia; ma questo difetto era ivi tanto maggiormente sensibile, in quanto che, non essendo le città di Massa e di Carrara piazze di cambio, ed unicamente occupate nel loro piccolo commercio di marmi, si ritrovavano i non molti negozianti di quelle involti sovente in questioni, delle quali non era facile ad essi di ottenere una giusta e sollecita risoluzione per mancanza di patrie leggi. Ebbero eglino quindi ricorso alla fu duchessa Maria Teresa Cibo loro sovrana, di sempre gloriosa memoria, e moglie in quel tempo di Ercole III, ultimo duca di Modena, ed implorarono dalla di lei autorità, che volesse accordare a quelle piazze una legislazione atta a garantire il loro nazionale commercio sul proposito delle cambiali. Toccò a me in sorte l' onorevole incarico di distendere il richiesto ed occorrente regolamento che fu da me compilato sul modello di quelli delle principali piazze di Europa, e sulla pratica ricevuta principalmente in quelle d'Italia. Fu

il mio progetto graziosamente e pienamente approvato da quella sovrana nel dì 12 novembre 1782, e publicato contemporaneamente in forma di regolamento per regola e norma di quegli stati.

§. 56. Sembrò agl' intendenti che quella legislazione fosse più opportuna per il vasto commercio di Amsterdam, di Augusta, di Londra, o di altre simili piazze, che per quelle di Massa e Carrara.

§. 57. A giustificazione del mio contegno mi sia ora qui lecito di dichiarare, che nel compilare quella legge due furono i motivi che mi determinarono a darle tutta quella estensione che vi si legge. Derivò il primo dal riflesso che allora quando si forma una legge, è un dovere del legislatore di formarla perfetta e tale che non lasci lagune, mediante le quali resti aperta la porta alle liti in pregiudizio dei cittadini, i quali hanno tutto il diritto di esserne possibilmente garantiti e suffragati da quelle in qualunque evenibile caso. Oltre di che è sempre miglior consiglio quello di provvedere in modo che la legge abbondi con estendere le sue disposizioni anche sopra casi di difficile evento, piuttosto che sia difettosa,

e manchi di aver provvisto a tutti quei casi che sono umanamente da prevedersi. Il mio secondo motivo fu quello di dare all'Italia un modello, di cui potesse prevalersi qualunque governo che avesse amato di provvedere il proprio stato di una legislazione sopra questo argomento.

§. 58. E siccome non ebbi io mai il temerario progetto di dettar leggi, nè di entrare così nella messe dei sovrani, mi nacque quindi l'idea di giustificare i fondamenti che avevano animati i singoli articoli del regolamento cambiario per gli stati di Massa e Carrara.

§. 59. In questa veduta mi accinsi a comporre un trattato sopra le cambiali, proponendomene il piano col modello del divisato regolamento; e facendo servire di teoria i singoli articoli del medesimo, procurai di provare la giustizia di ciascheduno di essi sulle analoghe regole della comune giurisprudenza, convalidate nei rispettivi casi dall'autorità dei tribunali e dal sentimento dei giureconsulti, che mi feci carico di riportare esattamente. A fine poi di far conoscere al publico, che la pratica universale corrispondeva eziandio agli aforismi da

me proposti, e canonizzati dall' autorità della duchessa di Massa per regola dei suoi dominj, io non mancai d'illustrare ogni articolo, con riportarci la corrispondente disposizione dei differenti regolamenti delle principali piazze di Europa (1).

§. 60. Si è superiormente provato che agl' Italiani è privativamente dovuto il merito di avere per i primi, fra tutti i popoli dell' Europa (mentre le leggi rodie si ritrovavano sepolte nel più profondo obblío, e mentre al mondo intiero ignoto si era il contenuto di esse), fornite al commercio marittimo delle leggi, le quali contenevano le basi principali di una perfetta legislazione da farsi, e che intanto provvedevano ai casi conosciuti nei tempi della rispettiva loro compilazione, in quelli, cioè, nei quali cominciò a coltivarsi il commercio dagli abitanti di questa parte di mondo, e singolarmente dagl' Italiani. Il giro non preveduto

(1) L'opera, di cui si parla in questo paragrafo, è intitolata: *Leggi e costumi del cambio*, o sia *trattato sulle lettere di cambio*. Dopo la prima edizione fattane in Pescia nel 1784, se ne fece una seconda in Firenze l' anno 1795 presso la stamperia Bonducciana; una terza in Modena nel 1805 presso la stamperia della società topografica; ed una quarta in Venezia nello stesso anno 1805 da Giovanni Zatta.

dei più grandiosi avvenimenti politici somministra ora a questi la fortunata occasione di mantenersi nel possesso di tanta gloria, somministrando alla patria una completa commerciale legislazione per norma sicura delle contrattazioni dei suoi negozianti, ed all' Europa un modello da seguire ed imitare.

§. 61. Alle glorie infinite che illustrano per ogni banda l' Italia, se ne aggiunge ora una delle più luminose; quella, cioè, di avere data l' origine a quella illustre famiglia, da cui è disceso quel *Personaggio* ammirabile e straordinario in tutti i suoi attributi il quale ha sapute riunire sopra l'augusto suo capo la corona dell'impero francese, e quella del regno d' Italia. Ha quella illustre e rispettabile di lui famiglia nei secoli più remoti dal nostro, appartenuto al corpo aristocratico di una di quelle italiane repubbliche (1),

(1) La famiglia Bonaparte era una di quelle patrizie famiglie fiorentine, le quali, dopo avere avuta parte nel governo di quella republica, mal soffrendo quella variazione ch' ebbe luogo nel XVI secolo a favore della famiglia dei Medici per opera dell' imperatore Carlo V e dei pontefici Leone X e Clemente VII, si allontanò dalla Toscana, come la Capponi, la Doni ed altre che si rifugiarono in Francia ed in altre parti di Europa, e fino a Madera, ove andò a

che le alte cure del governo conciliare sapevano con quelle della mercatura, tenendo da una mano lo scettro e le redini della sovranità della patria, e regolando coll'altra le speculazioni del più esteso e del più grandioso commercio.

§. 62. A questo concorso di favorevoli circostanze giova ora sperare che possa essere debitrice l'Italia della novella gloria eziandio di veder sorgere dal suo seno un codice tale di leggi, che per la prima volta comparirebbe alla luce in quella ampiezza che si conviene alla dignità del Sovrano,

---

stabilirsi un ramo della illustre famiglia Acciajoli. Vedasi il *Demstero* nella sua *Etruria regalis* tom. 2, pag. 441 dell'edizione di Firenze del 1723, 1724, il *Tellucci* nella storia di *Samminiato* pag. VI LVIII, e LIX: ed il *sacco di Roma* di *Jacopo Bonaparte* stampato in Toscana colla falsa data di Colonia, per opera e cura del fu cavaliere Anton Filippo Adami senatore fiorentino, ove questo eruditissimo editore, parlando della famiglia dell' autore dell'opera, così si esprime — ivi — *La famiglia Bonaparte in quel tempo che Samminiato si reggeva in republica, fu una di quelle che vi goderono sempre i posti supremi e fra le case grandi e magnatizie, e come tale ancora in occasione di guerre coi Fiorentini ce la dimostrano le istorie, dicendo di più, che anche nella città medesima di Firenze godè i primi onori, e fu considerata come una delle famiglie magnatizie fiorentine.*

da cui debbe emanare, ed alle urgenti circostanze del commercio italiano (1).

§. 63. Il bisogno di una legislazione franca e perfetta non si è giammai fatto tanto sentire, quanto nei nostri tempi, nei quali le politiche convulsioni hanno sconnessi e disciolti tutti gli antichi legami di società, e dopo che diversi piccoli stati sono stati riuniti in un solo regno potente ed energico, per cui conviene riunire e formare, di tanti statuti e di tante leggi che particolarmente si osservavano in ciascheduno dei passati governi, una sola ed uniforme legislazione. Gloriosa e fortunata era quindi divenuta quella mano che sapesse e potesse ristabilire l'antico equilibrio, e rendere la nazione a sè stessa. Alla vista di *quella* risorsero le dolci speranze di potere felicemente riassumere il suo vero e primitivo carattere, e di vedere ritornare il tutto nell'ordine,

(1) Molti sono i regolamenti che in diversi paesi, provveduti di porti e piazze, ove fiorisce il commercio, sono stati stabiliti e publicati, e diretti tutti a provvedere ora ad una ed ora all'altra delle marittime contrattazioni: ma non è noto che alcuna nazione abbia finora publicato un codice di leggi, che provveda generalmente a tutte le possibili occorrenze del commercio tanto di terra, quanto di mare.

senza il quale nessuna società può esservi, nè sussistere. Il Codice Napoleone ha in parte supplito a questo primo e particolare bisogno. Altri ne rimanevano, e più importanti del primo, che il loro soccorso attendevano da una gloriosa e benefica mano. Il codice penale era ed è il primo, ed il più interessante di ogni altro, perchè diretto a tutelare la vita e le sostanze dei cittadini, i quali poterono a questo sacro e prezioso oggetto sacrificare di buona voglia il naturale diritto di libertà; e quindi le provide cure del Monarca Augustissimo furono a quello giustamente rivolte, per cui attualmente ne sta sul tappeto l'importante argomento.

§. 64. Dopo il codice penale altro ne restava a formarsi. Era questo reclamato dall'universale interesse delle nazioni nel più esteso commercio delle rispettive produzioni e manifatture di ciascheduna di esse. Non isfuggì questo alle viste del GRANDE; ed in mezzo alle alte sue cure per dare all'Europa un sistema pacifico e di equilibrio; in mezzo alle più grandiose spedizioni militari, che possa vantare l'istoria; non perse, dico, egli di vista l'importanza di un

codice di commercio, e ne ordinò in conseguenza la più sollecita compilazione.

§. 65. Dopo aver combattuti e disfatti i Fenicj, e dopo aver conquistato l'Egitto, fu agevole cosa per *Alessandro* il riconoscere la vantaggiosa situazione di quel paese per uso della comunicazione del commercio dell' Europa coll'Asia, e l'immaginare la fabbrica di una città in un punto il più opportuno per servire di organo a quell'oggetto.

§. 66. Niente vi fu di più facile per *Augusto*, quanto di profittare delle scoperte, e delle vedute di politica e publica economia, immaginate providamente dal macedone eroe, e di coltivare e secondare i di lui progetti, dopo che l'ingrandimento e l'opulenza della città di Alessandria avevano giustificata la saviezza delle mire politiche del di lei fondatore, e dopo che la conquista dell'Egitto e dell' India fatta dai Romani aveva arricchiti i medesimi delle spoglie dell'Asia, e fatta nascere in essi la smania di lussureggiare con l'uso dei prodotti e delle manifatture orientali.

§. 67. Il riaprire però possibilmente quella miniera di ricchezze a vantaggio dei Mediterranei, dopo la per noi fatale deviazione

accaduta in seguito delle due strepitose scoperte del secolo xv, le quali produssero una totale rivoluzione nel sistema generale della politica e del commercio di Europa, è un' impresa la più seducente per la gloria di un Monarca conquistatore: ed è quella impresa che supererebbe la fama ed i meriti che in questo riguardo si acquistarono Alessandro ed Augusto, e che renderebbe scolpito il nome di NAPOLEONE IL GRANDE in un coi sentimenti della più tenera riconoscenza nei cuori dei nostri più tardi e beneficati nipoti.

§. 68. Mentre la Francia e l'Italia attenderanno dal tempo e dalla potentissima mano del loro Sovrano un tanto benefico avvenimento, godremo noi intanto i vantaggiosi e benefici effetti, che deve arrecare all' Italia la formazione di un codice, il quale abbracciando tutti i possibili oggetti relativi alle contrattazioni del commercio, tanto di terra quanto di mare, e provvedendo opportunamente a tutti i casi contingibili nella navigazione che possono formare soggetto di liti, riunirà in un solo corpo di leggi tutta quella sparsa legislazione, che è stata già stabilita sopra i

differenti oggetti, non che tutti gli usi e le consuetudini commerciali che sono state e sono tuttora in osservanza universalmente fra le nazioni, benchè non consacrate da veruna legge; che fisserà una volta sopra le sacre basi del naturale diritto e di quello delle nazioni la sicurezza e felicità del commercio marittimo; che segnerà la legge da osservarsi inviolabilmente dal rapace corsaro negli sventurati tempi di guerra fra qualche potenza marittima; e che in tal modo renderà finalmente sicura e tranquilla la navigazione del pacifico nocchiero, il quale non iscorre i mari, che per oggetti relativi unicamente al commercio.

§. 69. Tale ed inspirato da uguali vedute fu il progetto che concepì *Solimano* il *Magnifico*: ma quel codice di leggi, che per riaprire il commercio dell'India per la più corta via dell'Egitto immaginò egli di far compilare, e per cui gli venne ancora attribuito il predicato di *Legislatore* (1), restò incognito alle altre nazioni o perchè non fu forse portato alla sua perfezione,

(1) *Paruta*: Istoria veneta lib. VII pag. 589. *Sandi*: Storia civile veneziana parte II pag. 901.

o perchè non tradotto dall' originario idioma turco, in cui deve verisimilmente essere stato compilato, non isconfinò mai fuori dell'orbita dei suoi dominj. Oltre di ciò l'esito infelice delle di lui spedizioni contro i Portoghesi nell' Indie, fece mancare il grandioso progetto di *Solimano*, che la mollezza dei di lui successori non si curò altrimenti di coltivare.

§. 70. Alla inarrivabile penetrazione, agli straordinarj talenti di NAPOLEONE IL GRANDE non poterono certamente sfuggire i grandiosi progetti dei sovrani che lo hanno preceduto nella carriera delle imprese le più luminose, nè gli errori da quelli commessi, che ne fecero mancare la felice riuscita; ed a Lui poi non sono sicuramente per mancare, nè mancano, a vero dire, quei mezzi, nè quei militari talenti, la privazione dei quali fu il vero motivo per cui abortirono tanti progetti che presentavano tante lusinghiere vedute di publica utilità, e ne pascevano dolcemente la speme.

§. 71. Ha il GRANDE del secolo riconosciuta quella verità, uscita altra volta dalla bocca di uno dei migliori principi dell' antichità, quella, cioè, che si può benissimo divenire

padrone della terra, ma che il solo mare è quella parte del globo terraqueo, cui non è lecito di comandare, se non che col mezzo delle leggi: *Ego quidem mundi dominus. Lex vero maris*, rispose *Antonino* imperatore ad *Eudemone* di Nicomedia nell'atto di confermare l'adozione delle leggi rodie: ed i nostri maggiori trovarono talmente grande questa risposta, da crederla meritevole di essere conservata nel volume delle leggi che si tramandavano alla più tarda posterità (1).

§. 72. Appena che nel regno d'Italia si rese noto l'ordine sovrano abbassato per la compilazione di un codice di commercio, un grido universale di gioja si sollevò così forte, che le Alpi e gli Appennini ne rimbombarono a segno di tramandarne la voce agli opposti lidi del mare; e la generosa opinione, che fino da remota stagione si degnò di accordarmi il Gran Giudice, Ministro della Giustizia del regno, lo determinò ad incaricare la mia persona a prepararne i materiali occorrenti, ed a distenderne un corrispondente progetto.

---

(2) *Textus in L. deprecatio* IX *ff. ad legem Rhodiam de jactu.*

§. 73. Prima però di accingermi a sì grave cimento, non mancai di richiamare alla mia fantasia gli elementi e le basi sulle quali parve a me, che dovesse essere compilato un progetto di codice, della natura di quello che veniva ordinato. Fu allora che si presentò alla mia mente tutta la grandezza di quel monarca, da cui doveva emanare il codice da progettarsi; ed ugualmente compresi che non fosse degno di Lui il pubblicare una legge la quale non si riducesse in sostanza che ad un parziale regolamento conforme è stato finora fatto da altri governi. Abbracciai quindi immediatamente la massima che l'imposta legislazione da modellarsi, contenere dovesse tutti e singoli quegli oggetti, dei quali sono per render conto nella seconda parte di questa dissertazione.

PARTE SECONDA.

SEZIONE PRIMA.

DELLE BASI FONDAMENTALI SOPRA LE QUALI DEBB' ESSERE COMPILATO UN CODICE DI COMMERCIO.

Degli oggetti, sui quali deve cadere la sua Legislazione.

§. 74. Dopo tutto quello che ampiamente si è detto nella prima parte, e singolarmente ai §§ 7 e seguenti, agevol cosa si rende il comprendere che il *naturale diritto*, e quello *delle genti* devono somministrare le principali basi sopra le quali è necessario, che sia compilato un codice di commercio per l'accennata ragione, che le contrattazioni le quali si verificano nel medesimo, si concludono il più delle volte

fra persone che appartengono a differenti nazioni, e col mezzo della corrispondenza di lettere, ch' elleno si scrivono dall' uno all' altro paese.

§. 75. Gli usi poi e le consuetudini ricevute presso tutte le commercianti nazioni, le quali in forza di un tacito consenso fra le medesime vengono a formare un diritto convenzionale fra' negozianti che appartengono a differenti governi, devono pure somministrare i teoremi ad un codice di commercio; perchè, se si prescindesse dal consacrare simili consuetudini, verrebbe a sconvolgersi quella convenzionale legislazione che praticamente è stata ricevuta ed osservata finora; ed un simile sconvolgimento non potrebbe che arrecare una dannosa rivoluzione nel corso delle commerciali operazioni coll' estero, le quali, a gloria del vero, sono quelle della maggiore estensione e del più grande interesse.

Siccome questi usi e queste consuetudini sono nella massima parte raccolte e contenute nel così detto *consolato del mare*, il quale è universalmente accolto da tutte le commercianti nazioni, secondo quello che io ho già superiormente esposto (§. 37):

quindi è che quella tale legislazione non può non servire di norma nella compilazione di un codice di commercio; ed io infatti mi sono fatto un dovere di seguirne le tracce nel disimpegno dell' incarico di cui sono stato onorato.

§. 76. È poi tanto più ragionevole il non prescindere da quest' adozione, in quanto che non può mettersi in dubbio che le predette mercantili consuetudini non siano tutte figlie della giustizia, perchè ognuna di esse riconosce il suo fondamento nei principj della comune giurisprudenza, e singolarmente di quel rispettivo contratto, a cui si riferisce: conforme, relativamente al consolato del mare, ha pienamente provato il *Targa* nelle sue *ponderazioni sopra le contrattazioni marittime*: come, rapporto alle antiche consuetudini raccolte nelle leggi di Francia, ha dimostrato il *Valin* nei suoi commentarj all' ordinanza di Francia del 1681 (1); e come, per rapporto ai contratti delle assicurazioni e del cambio marittimo,

(1) *Valin*: Nouveau Commentaire sur l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 en 2 volumes. A la Rochelle 1760.

è stato magistralmente provato dall'*Emerigon* nell'opera sopraccitata (nota 1 del §. 52), e dal cavaliere Ascanio Baldasseroni mio fratello (1) nei suoi più estesi trattati sopra questi due argomenti, delle quali opere non ho io mancato di profittare nell'estensione del mio *progetto*, come quelle che, a vero dire, hanno talmente rettificata questa materia, da non poter dubitare che sia possibile l'avvenimento di verun caso il quale possa credersi sfuggito alla penetrazione di quei due lodati autori, e che non abbia perciò formato soggetto delle loro meditazioni e dei loro insegnamenti.

§. 77. Una uguale dimostrazione mi lusingo io di aver data relativamente agli usi ed alle consuetudini ricevute nel commercio delle cambiali, mediante il trattato da me composto, e di cui ho fatta superiormente menzione al §. 59.

§. 78. Dalle indicate primordiali sorgenti è dunque provato che devono attingersi i fondamenti e principali elementi di una

(1) *Delle assicurazioni marittime: Del cambio marittimo: e delle avarie.* Trattati del cavaliere Ascanio Baldasseroni, v volumi, seconda edizione, Firenze 1802.

qualunque siasi commerciale legislazione. Per quella però, che particolarmente cade in acconcio di compilare per il regno d'Italia, oltre le basi sopra indicate, dovevano e devono concorrere a somministrarne regole e fondamenti tutte quelle disposizioni che raccolte si osservano nel *codice per la veneta mercantile marina* del 1786, e le due *ordinanze di Luigi XIV del marzo* 1673 *e dell' agosto* 1681.

§. 79. È attualmente Venezia l'unico emporio del regno d'Italia. Tutte quelle leggi pertanto, che hanno finora servito di regola al vasto ed esteso commercio di quella piazza coll' estere e più remote nazioni, ha tutto il diritto a divenir parte del nuovo generale sistema di legislazione. È principalmente dovuto alle leggi venete questo tributo di venerazione, in quanto che l'esperienza di quattordici secoli, con averle fatte conoscere come le più analoghe al commercio marittimo, giustificò la saviezza dei legislatori: ed in secondo luogo perchè non essendo elleno dissimili da quelle che sono osservate presso le altre nazioni dell'Europa, vennero a formare una specie di diritto convenzionale con tutte quelle che sono state, sono, e sono

per essere in commercio coi Veneziani, divenuti ora individui e cittadini del regno d'Italia.

§. 80. Alle disposizioni finalmente contenute nelle due citate ordinanze del 1673 e del 1681, le quali hanno servito e servono tuttora di norma al grandioso commercio che si fa dall'impero francese, per mezzo del grande Oceano e del Mediterraneo, con tutte le conosciute nazioni del mondo, e che d'altronde sono fondate sulla giustizia e sulle consuetudini comuni a tutte le nazioni predette, era necessario di avere ricorso, per desumere da quelle quanto in esse si ritrova di comune legislazione, e quanto altresì di particolare merita di essere accolto nella parte disciplinare.

§. 81. Riconosciute, da quanto si è detto fin qui, le fonti e le basi di una commerciale legislazione, ci resta ora a vedere e conoscere quali siano gli oggetti i quali devono essere presi di mira dal provido legislatore, a fine di provvedere a tutte quelle occorrenze che esige ciascuno di essi, onde il codice da emanarsi possa dirsi perfetto.

SEZIONE II.

QUALITÀ, DOVERI ED ATTRIBUTI DELLE PERSONE ADDETTE AL COMMERCIO TANTO DI TERRA QUANTO DI MARE.

§. 82. Le qualità, gli attributi ed i doveri di ciascuna delle persone addette al commercio di terra ed a quello di mare, debbono formare la prima parte della commerciale legislazione, non solo per regola d' analogía, perchè un simile metodo si osserva tenuto da *Giustiniano* nelle sue instituzioni civili sul motivo dal medesimo allegato (1), che ogni diritto appartiene o alle persone, o alle cose, o alle azioni, e che a poco gioverebbe il conoscere le leggi, se s'ignorassero le persone per le quali sono state quelle formate; ma anche perchè tale

(1) *Institut. Justin. lib.* 1. *tit.* 2 § 12 ultimo — *ibi* — *Omne enim jus, quo utimur, vel* ad personas *pertinet, vel* ad res, *vel* ad actiones. *Et primo de personis videamus, nam parum est jus nosse, si personæ, quarum causa constitutum est, ignoremur.*

è il metodo osservato nelle ordinanze di Francia (1), e tale quello delle venete leggi (2).

§. 83. Lo scopo del secondo oggetto, quello si è di provvedere a tutte e singole le contrattazioni alle quali dà causa tanto il commercio di terra, quanto quello di mare.

§. 84. Il determinare le discipline che gli amministratori dei bastimenti sono obbligati di osservare in conseguenza dell'impegno che assumono di trasferir mercanzie da un porto all'altro, è il terzo oggetto che deve aversi in considerazione in un codice di commercio.

§. 85. Il quarto oggetto di una mercantile legislazione quello si è di determinare tutti gli effetti tanto civili, quanto penali, ai quali si espongono gl' inosservanti, ed i maliziosi trasgressori delle discipline, e delle obbligazioni contratte, non che i rei dei

---

(1) *Ordonnance de Louis* XIV du mois de mars 1673 tit. 1 et 2; et *Ordonnance de Louis* XIV *touchant la marine* du mois d'août 1681 livr. II tit. 1 et suivans, jusqu'au IX inclusivement; e

(2) Codice della veneta mercantile marina approvato dal detto dell'eccellentissimo Senato, 21 settembre 1768, in tutti i XII titoli della prima parte.

delitti di mare; e di rettificare conseguentemente le provvidenze relative alle azioni che in seguito degli stipulati ed inosservati contratti si acquistano dall'uno o dall'altro dei contraenti, per ottenere quel compimento di giustizia a cui hanno diritto.

§. 86. L'ultimo finalmente quello si è di fissare i doveri che in tempo di guerra devono adempire i belligeranti verso dei neutrali bastimenti, e la libertà di cui questi devono godere in tale occasione.

§. 87. E, cominciando dal primo, mi sia qui lecito di richiamare il lettore a meco riflettere che i negozianti ed i sensali formano quelle due categorie di persone, l'opera delle quali dà anima e vita al commercio di terra. Gli spedizionieri ed i vetturali poi, servendo al trasporto delle mercanzie, che si fa per terra da un paese all'altro, vengono a prendere parte colle rispettive loro incumbenze allo stesso genere commerciale. Si rende quindi facile a rilevare che la legislazione di cui si tratta, non può esimersi dal prescrivere i requisiti dei quali devono essere forniti i negozianti ed i sensali per essere ammessi all'esercizio delle rispettive loro professioni; quali i loro

doveri nel disimpegno delle medesime; e quali le precise incumbenze annesse alla professione di spedizioniere, ed al mestiero di vetturale. Mancando la legge di provvedere con precisione a questo oggetto, sarebbe la mercatura nella più gran confusione, e mancherebbe sempre il fondamento legale, su cui coloro che con le indicate persone contrattano, potessero costringerle all' osservanza dei rispettivi loro doveri.

§. 88. Si osserva infatti adottato un simile metodo nella *ordinanza* di Francia del marzo 1673, ove al titolo primo si provvede appunto ai negozianti e mercanti che trafficano tanto all'ingrosso, quanto in dettaglio, e fino a quei giovani che col titolo di *apprendisti* vanno imparando la mercatura; ed al titolo secondo si danno le opportune provvidenze circa quegli individui che si chiamano *agenti di banco*, come pure a quegli altri che esercitano la professione di *sensale*.

§. 89. Tutti i dieci titoli poi del libro secondo dell' altra *ordinanza* di Luigi XIV dell' agosto 1681, trattano precisamente del capitano, e dei singoli uffiziali dei bastimenti mercantili, dei loro marinari, ed

inclusivamente dei calafati e dei costruttori dei medesimi.

§. 90. È degno di osservazione che fra le persone addette al servizio di simili legni si trovano i cappellani ed i chirurghi, e l'ordinanza perciò parla altresì delle rispettive loro qualità ed incumbenze, supponendo la legge che di questi individui siano sovente provveduti i bastimenti mercantili, e singolarmente quelli destinati ad intraprendere lunghi viaggi.

§. 91. Le venete leggi provvidero fino da remota stagione ai doveri e alle incumbenze dei *sensali*, il di cui corpo in Venezia è costituito in uffizio, cui presiede una magistratura destinata a vegliare sulla condotta dei proprj individui.

§. 92. E tutta la prima parte che è divisa in XII titoli, del *codice per la veneta mercantile marina* approvato dal decreto del senato di quella cessata republica del 21 settembre 1768, non tratta che delle persone addette alla navigazione, dispone sulle rispettive incumbenze e doveri di ciascuna di esse, e segna colla più gran precisione tutte e singole le discipline che sono obbligate di osservare. Fra i suddetti dodici

titoli, vi è l'ottavo che parla dei chirurghi, ed il nono che tratta dei cappellani.

§. 93. Sopra simili provvidenze che dovevano servirmi di regola nella compilazione del mio progetto, ho io modellati i titoli del primo libro di quello, senz'aver trascurato di provvedere a ciò che riguarda gli attributi dei cappellani e dei chirurghi, sì perchè tanto la legislazione di Francia, quanto quella di Venezia me ne somministravano il lodevole esempio, sì perchè anche i veneti legni che ora navigheranno colla bandiera italiana, sono frequentemente soliti d'intraprendere sì lunghe navigazioni, per cui è dell'interesse dei naviganti di aver seco loro a bordo e cappellano e chirurgo.

§. 94. Avendo io poscia osservato che il titolo x della parte prima del codice per la veneta mercantile marina impone a ciascuno dei bastimenti, che navigava all'ombra del veneto Leone, di prender seco uno dei cadetti della scuola di Venezia, con prescrivere sopra di ciò le discipline corrispondenti; e sussistendo tuttora in quella città quel sì utile e necessario stabilimento; mi sono quindi fatto un dovere di riportare nel mio *progetto* tutto ciò e quanto disponeva la legge veneta in questo proposito.

§. 95. I consoli per il regno d'Italia esistenti nei porti esteri devono pure essere un argomento su cui un codice di commercio non può mancare di provvedere. Sono eglino giudici privativi delle questioni fra gli uffiziali e gli altri componenti gli equipaggi dei bastimenti mercantili; sono giudici correzionali delle trasgressioni che alcuno degl'individui di tal bastimento possa commettere sopra di quello in contravvenzione delle leggi nazionali; nei porti dell'impero ottomano, ed in quelli delle potenze barbaresche dell'Africa è loro accordata la giurisdizione di giudici privativi in tutte le cause tanto attive, quanto passive di tutti i sudditi del re d'Italia; e finalmente sono capi della nazione italiana stabiliti nei rispettivi porti di loro giurisdizione, e presidenti nati delle adunanze nazionali dei commercianti.

§. 96. Quanto dispone il *codice della veneta mercantile marina al tit. XII della prima parte, e l'ordinanza di Francia del* 1681 *nel titolo IX del libro primo*, doveva e debb' essere la norma degli articoli da proporsi in un codice di commercio per questo regno relativamente a tali publici

funzionarj; ed infatti, dopo avere io consultato il *Valin* nelle sue annotazioni al titolo dei consoli, che è il IX del libro primo (1), quelle due legislazioni sono a me servite di modello nell' estensione del mio *progetto*, ove non ho trascurato di segnare tutti gli attributi e tutti i doveri dei *consoli*, altrimenti detti in oggi *commissarj delle relazioni commerciali*.

§. 97. Era in Venezia un' aristocratica magistratura che portava il nome di *magistrato dell'armar*, ed a cui dalle leggi patrie era attribuita un' amplissima giurisdizione amministrativa sopra tutte le persone ed affari della marina mercantile, che navigava sotto la bandiera di quella cessata republica; ed il regno di Francia aveva (2), come lo ha ancora il presente impero di quella nazione, un *ammiragliato*; il quale sulla marina mercantile francese aveva le medesime attribuzioni del magistrato dell' armar di Venezia. Esaminando le facoltà e le incumbenze di queste due *autorità*, si riconosce

(1) *Valin : Commentaire sur l' ordonnance de la marine du mois d'août* 1681. Livr. I tit. IX.

(2) Vedansi i primi sei titoli, ed anche tutti quegli altri che compongono il primo libro dell' ordinanza di Luigi XIV del mese di agosto 1681.

che ognuna di esse nel proprio regno era il centro di tutti gli affari che riguardavano la rispettiva marina mercantile, aveva l'incarico di vegliare perchè le persone dedicate al commercio marittimo osservassero le patrie leggi, ed aveva finalmente il diritto di punirne i trasgressori.

§. 98. Questi rispettabili esempj danno bene a conoscere la necessità che esiste anche nel regno d'Italia, di avere stabilita una equivalente magistratura che sia per essere il centro degli affari marittimi, e che sia per vegliare alla regolare osservanza delle discipline e delle leggi veglianti sulla navigazione, e sulle persone che ivi si esercitano nell' amministrazione dei bastimenti.

§. 99. Riconosciuta una simile necessità, ho io a questa servito proponendo nel mio *progetto di codice* un *prefetto marittimo* in Venezia, che a mio giudizio parrebbe opportuno che fosse un magistrato civile, dipendente però dai supremi ministri della giustizia, dell'interno e della guerra, secondo la qualità degli oggetti ai quali fosse quegli nella necessità di provvedere, a norma delle rispettive attribuzioni che a

lui venissero dalla legge accordate. Ho poi creduto di proporre all' esercizio di qneste incumbenze una civile magistratura, come quella che mi è sembrata la più conforme alla natura del commercio italiano, e la più adattata a disimpegnare quello incarico che debb' esserle attribuito, in conformità di quanto si è finora praticato da tutte le nazioni marittime dell' Italia, presso le quali in passato nessuna autorità militare si mescolava nell' amministrazione e nel governo della mercantile marina negli oggetti relativi al commercio.

§. 100. I così detti *commissionati,* i quali altro non sono che coloro ai quali è affidata qualche commerciale incumbenza da altro negoziante loro corrispondente, e domiciliato in piazza diversa; i *raccomandatarj* dei bastimenti e delle mercanzie, che giungono in un porto, ai quali dai rispettivi proprietarj è dato l' incarico di vegliare al loro interesse in quei tali oggetti; ed il *sopraccarico* il quale è quel tale individuo che il proprietario della mercanzia caricata sopra un bastimento fa imbarcare sopra il medesimo perchè vegli alla custodia di essa, e ne faccia la consegna o l' esito

nel porto del destino, secondo le rispettive istruzioni che gli vengono date (1), non sono in sostanza, che procuratori dei committenti, o rispettivamente dei proprietarj delle mercanzie che si mandano da un porto all' altro, i quali perciò nell' esercizio delle loro incumbenze non possono allontanarsi dalle istruzioni dei loro mandanti. Pareva conseguentemente al primo aspetto, che quanto dispone il tit. XIII del tomo secondo del Codice Napoleone provvedesse bastantemente a tutto ciò che può riguardare queste due categorie di persone; ma siccome nell' esecuzione di quei mandati dei quali sono iucaricate le predette persone, concorrono ordinariamente tali particolari circostanze, a cui la legge comune del regno non provvede bastantemente, ragione quindi voleva che di tali categorie di persone si trattasse particolarmente in un codice di commercio.

(1) Vedasi il *Targa*: Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime, cap. 40.

SEZIONE III.

SULLE CONTRATTAZIONI CHE HANNO LUOGO FRA I NEGOZIANTI, E FRA QUESTI E GLI AMMINISTRATORI DEI BASTIMENTI MERCANTILI.

§. 101. Passando ora al secondo punto di vista di un codice di commercio, nessuno certamente oserà di mettere in dubbio che il primo e principale oggetto di un codice di commercio non debba essere quello di provvedere alle contrattazioni che hanno frequentemente luogo fra i negozianti, e fra questi e gli amministratori dei bastimenti mercantili. È vero che i più frequenti contratti che si verificano fra queste persone, sono comuni a qualunque altro individuo della società, come, per cagione di esempio, sono, quello della compera e vendita, l'altro di società, e quello della locazione di opera, oltre l'avvertito nel § precedente del mandato, a regola dei quali parrebbe che il Codice Napoleone avesse già provveduto; ma è ugualmente vero che allora quando questi contratti hanno

luogo fra i negozianti, restano ordinariamente accompagnati da tali accidenti e da tali particolari circostanze, che hanno positivo bisogno di quella tale disposizione che il Codice Napoleone non somministra a sufficienza, e che è particolarmente riservata alle peculiari leggi relative al commercio.

§. 102. Si verificano oltre ciò nel commercio alcuni contratti per i quali, come esclusivamente analoghi a quello, la legge comune del regno non ha in alcun modo provvisto. Tale è quello singolarmente, che ha luogo nel giro delle cambiali e dei pagherò o sia vaglia: tale l'altro delle assicurazioni marittime: tale quello del cambio marittimo: e tale quello di alcune particolari società, ignote affatto a chi è fuori del vortice commerciale (1). Perlochè era, ed è

(1) Sono di tale natura il contratto detto di *Accomandita*, quello di *Società per azioni*, quello detto di *Colonna*, quello detto di *Bastimento che va a parte*, quello di *Compagnia di negozj marittimi*, e quello finalmente di *Compagnia di armamento in corso*. Sopra di questi contratti è da vedersi il *Targa* nell'opera sopraccitata ai titoli XXIV, XXXIV, XXXVI, LXII, LXXXV.

inevitabile che il codice di commercio provveda a simili oggetti con disposizioni pienamente peculiari.

§. 103. In sequela di queste basi non ho io mancato nel mio *progetto di codice* di estendere tutti i precetti relativi ai predetti contratti, desumendoli dalle ordinanze e dai regolamenti superiormente indicati, dai trattati riferiti pure di sopra relativamente a quelli delle marittime assicurazioni, del cambio marittimo, e delle lettere di cambio, e dalle massime stabilite nelle decisioni dei tribunali, e nei trattati dei giureconsulti sulle differenti materie, i quali hanno ricavati quei tali precetti dalle fondamentali teorie della giurisprudenza; facendomi io in ciò una religiosa premura di prevenire quelle liti che lo studio dei prammatici, e la pratica di circa otto lustri di esercitata magistratura mi hanno fatto conoscere per le più frequenti ad accadere.

SEZIONE IV.

DELLE DISCIPLINE CHE DEBBONO OSSERVARSI SUI BASTIMENTI MERCANTILI, E DEI DOVERI DI CIASCHEDUNO INDIVIDUO ADDETTO ALLA NAVIGAZIONE ED AL COMMERCIO MARITTIMO.

---

§. 104. Alla giurisprudenza poi regolatrice dei contratti, i quali si verificano nel commercio di terra e di mare, ho io riunite nel mio divisato *progetto* tutte quelle discipline che debbono osservarsi sui bastimenti, tanto nel corso della navigazione, quanto allorchè i medesimi si ritrovano all'àncora in qualche porto; i rispettivi doveri di ciascheduno individuo addetto alla navigazione ed al commercio; e le conseguenze finalmente, che derivare ne devono ai trasgressori non solo in via civile, quanto ancora in via punitiva, secondo le circostanze dei casi.

§. 105. Ho io adottato un simile metodo, primieramente perchè i doveri delle persone addette alla navigazione mercantile e le discipline che deggiono osservarsi sui

bastimenti, hanno una tale connessione cogli interessi dei particolari proprietarj dei medesimi e delle mercanzie che vi si caricano, non che colle contrattazioni le quali hanno luogo fra i predetti individui, che ne rendono inseparabili i precetti, i quali perciò devono far parte della legislazione commerciale, allorchè il legislatore si propone di farla completa e perfetta (1).

§. 106. E, vaglia il vero, un codice di leggi destinate a provvedere a qualunque questione che fosse per insorgere relativamente alle commerciali contrattazioni, non può limitare le sue vedute e le sue provvidenze a stabilire soltanto le regole generali dei contratti: ma nella particolare circostanza del caso in cui la buona fede e la facilità sono l'anima di quelli, sarebbero i negozianti troppo esposti alle frodi ed alla

(1) Ho la compiacenza di poter addurre a favore di questo mio sentimento l' *Ordinanza della marina di Luigi* XIV *dell' agosto* 1681: del suo commentatore *Valin*: del Codice per la *veneta mercantile marina del* 1786: il *Consolato del mare di Barcellona*, il quale più di qualunque altra legislazione si diffonde moltissimo nella materia disciplinare; e l' autorità finalmente di *Carlo Targa* nelle sue già citate *Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime.*

malizia dei meno onesti, se la legge, mancando di provvedere a tali evenibili inconvenienti, non ne prevenisse providamente le perniciose conseguenze, a garanzia dei più leali, i quali si abbandonano all' altrui buona fede con espansione di confidenza. Nello stesso modo, e per la stessa ragione per cui la legge soccorre con particolari provvidenze il sesso inesperto, il pupillo, il minore, il furioso e l'imbecille nelle rispettive loro contrattazioni; per la stessa ragione deve essa ugualmente venire a soccorso di una categoria di persone che a causa del proprio instituto è obbligata ad abbondare di buona fede, e che per la natura degli affari che è in dovere di trattare, manca altresì di tempo materiale da poter consacrare alla cura di quelle maggiori precauzioni ch' esigerebbe il suo interesse.

§. 107. Sono oltre di ciò i negozianti nella particolare circostanza di dovere affidare le proprie sostanze a persone che si allontanano dalla vigilanza dei magistrati, e ragione vuole perciò, che più severa e più esatta sia la legge con esse, raffrenando e vincolando le operazioni del loro offizio

colla minaccia dei più severi castighi contro coloro che fossero per abusare delle indicate circostanze a pregiudizio dei commercianti che seco loro contrattano.

§. 108. Agevole cosa pertanto si rende il concludere da tutto questo, che, mancando il commercio di questo legale soccorso, verrebbe anche a mancare di quella floridità e di quel più ampio e sollecito corso che deve ottenere per il bene della nazione, ed il procurare il quale deve perciò formare lo scopo dei più illuminati governi.

§. 109. In forza sicuramente di questi principj le stesse *leggi rodie*, le quali (come si è di sopra avvertito) sono le prime conosciute, che abbiano provveduto alle contrattazioni del commercio marittimo, si sono principalmente occupate delle discipline da osservarsi sui bastimenti mercantili, dai reggitori di essi relativamente alle mercanzie che ne formano il carico.

§. 110. Infatti la legge *Navis onustæ*, riportata nelle pandette la quarta in ordine, sotto il titolo *Ad legem rodiam de jactu*, somministra di ciò un chiarissimo esempio, occupandosi molto sul contegno che i governatori e marinari dei bastimenti devono

tenere nella occasione del getto, a fine di assicurare il diritto del contributo per la reintegrazione del danno, volendo eglino evitare che questo non cada unicamente sopra di essi, i quali sono i risponsabili di quelle merci che sono state a loro consegnate.

§. 111. Tutti gli altri frammenti poi delle più volte lodate leggi rodie, che sono fino a noi pervenuti, giustificano la premura avuta da quel popolo nautico nell'inserire in quella legislazione le provvidenze occorrenti (1) a fissare le nautiche discipline.

§. 112. È degno di osservazione che fra i diversi titoli di quel marittimo codice si ritrova il decimo intitolato *De vectore ne in navi piscem in sartagine frigat* =, il di cui interno tenore è il seguente, cioè = ivi = *Vector in navi piscem ne frigito et exercitor id ei ne permittito;* ed il cap. xi, che

(1) Questi frammenti delle leggi rodie si leggono presso *Simone Scardio* in un libro da lui stampato nel 1561 in Basilea presso Giovanni Oporino, che ha per titolo — *De varia temporum in jure civili observatione etc: Item leges Rhodiorum navales, militares, Georgicæ Justiniani etc. juxta exemplar Antonii Augustini*, e si trovano poi riportate in piè delle predette *Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime del Targa*, dell'edizione fatta in Livorno l'anno 1755.

ha per titolo *De vectore ne in navi ligna sindat*, così dispone = ivi = *Vector in navi ligna ne sindito: et exercitor id ei ne permittito.*

§. 113. E non solo si osservano stabiliti dalle leggi rodie i diritti dei caricatori contro la nave e i suoi amministratori per qualunque avvenimento che occorra nel corso della navigazione, conforme si rileva dal capitolo XI *De mercatoribus, qui naves promisso naulo conducunt;* dal cap. XII *De omni deposito, quod in navi, vel in domo datur;* dal cap. XX *De his, qui in navem conduxerunt pactis conventis, vel in scriptis, vel circa scripturam initis;* dal cap. XVVI *De navi exercitoris, aut nautarum foris cubantium culpa fracta;* dal cap. XXXIV *De navi, quæ inter velificandum, in aliam navim impingit, eamque damno adficit* (1); dal cap. XXXVIII

(1) Il contenuto del cap. XXXIV delle leggi rodie corrisponde a quello della *collisione, o sia investimento di un bastimento contro l'altro* da me contemplato *fra i sinistri contingibili in mare*, e per cui ho proposte quelle provvidenze che si leggono nella sezione XIII, tit. XI del secondo libro del mio *Progetto di Codice generale per il commercio di terra e di mare.*

De navi frumento onerato, quatenus tempestas corripuit, e da tanti altri che per brevità si tralasciano. Ma si riconosce altresì che i legislatori rodiani discesero a provvedere con le loro leggi marittime fino al numero dei servi, a cui un capitano di bastimento doveva essere obbligato di dare posto sopra il medesimo, a favore del mercante proprietario delle merci che ne formavano il carico, come si rileva dal cap. VIII del predetto *gius navale*, il quale è del seguente tenore: ivi = *Mercator duos in navi pueros habere licet: sed naulum pro eis solvat*; come pure si occuparono del pensiero di dichiarare quale spazio di luogo aver dovesse sopra la nave colui che le *leggi rodie* chiamano *Vettore*, e che può altresì corrispondere a quell'individuo che nel nautico italiano dialetto si chiama *sopra carico*, conforme si legge nell'articolo IX: ivi = *Vectoris locus longitudo trium cubitorum, latitudo cubiti unius*: discese altresì ad indicare quale altro spazio debba accordarsi ad una donna che trovasi a viaggiare sopra una nave, e quale ad un fanciullo non per anche adulto, come prescrive l'articolo XII: ivi = *Mulier in navi*

locum cubiti unius accipito: puer autem necdum adultus locum cubiti dimidii: e finalmente a determinare il contegno che tener debba un passeggiero, il quale porti seco denaro, per assicurare la conservazione di questo colla risponsabilità del capitano in conformità di quanto apparisce dall'articolo XIV: ivi = *Si vector navim ingressus fuerit, qui pecuniam habeat, eam apud exercitorem deponito; quod si, ea non deposita, aurum argentumque se perdidisse dixerit, hi sermones ipsius irriti propterea sunto, quod apud exercitorem non deposuerit.*

§. 114. Per questi stessi riflessi le leggi venete raccolte nel citato *Codice per la veneta mercantile marina, e l'ordinanza di Luigi* XIV *dell' agosto* 1681 (1) si sono saviamente fatte carico di prescrivere i doveri che corrono ai capitani e patroni dei bastimenti mercantili, ed agli altri officiali e marinari componenti i loro equipaggi,

(1) Sono rimarcabili nell' ordine del 1681 tutti gli articoli del tit. 1 libr. 2, ove si dispone l'occorrente in proposito del capitano; come sono da osservarsi i Commentarj del *de Valin* sopra questo argomento.

tanto nell' atto di ricevere a bordo le merci che i mercanti consegnano ad essi per trasferirsi da un porto all' altro, quanto nel collocarle con certe determinate e regolari avvertenze sopra i loro rispettivi bastimenti, e quanto finalmente nelle diligenze e metodi che devono praticare, viaggio facendo, per evitare possibilmente ogni sventura, di cui si corre rischio nel corso della navigazione; dichiarando i negligenti e contravventori non solo risponsabili dei danni corrispondenti a favore dei rispettivi interessati nelle mercanzie e bastimenti pregiudicati, ma soggetti altresì a certe rispettive pene, secondo i differenti casi, nei quali la malizia, anzichè la semplice inavvertenza, abbia occasionato il danno accaduto.

§. 115. Non so dispensarmi dal riferire qui opportunamente, in prova sempre maggiore del mio assunto, che *il Consolato del mare*, il quale (come si è superiormente indicato) ha servito, come serve tuttora, di marittima legislazione a tutte le commerciali nazioni, si è lungamente occupato nel prescrivere le più minute discipline che debbono osservarsi sopra i bastimenti mercantili, ed è degna di osservazione la

provvidenza che ne dà ai capitoli 65 e 66, quella, cioè, di dovere il comandante di un bastimento mercantile tener sempre provvisto il medesimo di *gatti* acciò i *topi* non rosichino nè guastino le mercanzie sul medesimo caricate; aggiungendo che nel caso che venissero a mancare i *gatti* nel corso della navigazione per causa di morte, o per qualunque altra siasi ragione, debba essere in dovere il capitano predetto di fare un nuovo acquisto di simili animali al primo porto a cui gli sia permesso di approdare; e concludendo che mancandosi all' osservanza di questa disciplina, il capitano del bastimento si rende risponsabile di tutti quei danni che i *topi* potessero arrecare alle mercanzie a lui consegnate (1).

---

(1) *Consolato del mare:* cap. 65 — ivi — *Se roba stata guasta per topi nella nave, ed in nave non vi è gatto, il patrone della nave è tenuto menda fare della roba che sarà messa in nave, e fosse scritta nel cartolario, e si perda in nave, il patrone della nave è tenuto.* — cap. 66 — ivi — *Se roba guasta per topi, ed in nave non vi sarà gatto, il patrone n'è tenuto, imperò non dichiara, se nella detta nave avrà gatto, quando comincia a caricare, e quando saranno partiti di quel loco, li detti gatti morranno o saranno morti, e topi haranno guasta alcuna roba innanzi che siano in loco, che gatti possano avere, se il patron*

§. 116. Si affaccia agevolmente alla mente di ognuno la giustizia e saviezza di queste disposizioni, e la necessità che esse debbano far parte essenziale di un codice di commercio, se si rifletta che egli è un principio naturale e civile che i contratti di reciproca obbligazione debbono osservarsi dai contraenti, e che in caso d'inadempimento per parte di alcuni di essi, senza che se ne possa altrimenti ottenere l'esecuzione, debbe questi essere obbligato alla refezione di tutti quei danni che in forza della di lui contravvenzione viene a soffrire il contraente defraudato.

§. 117. Sopra questo principio appunto è stata accordata nel gius romano l'azione civile contro quel capitano di bastimento che non restituisce colla dovuta esattezza al porto

---

della nave comprerà gatti incontinente, che ne potrà havere per denari, o come che faccia, li metterà in nave, non è tenuto di restituire li danni, poichè per colpa di lui non saranno intervenuti.

Targa: Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime cap. XXVIII, § IV *n.* 6 — IVI — *Deve il navicellajo tenere la nave provvista di gatti, acciò i topi non rosichino, e guastino la roba, e quando in viaggio ne muojono, o si perdano, è obbligato nel primo luogo che tocca, provvedersene di altri, altrimenti soggiace al danno.*

del destino quelle merci che egli ha a tal effetto ricevute nell' atto della caricazione, a norma del testo espresso nella *l.* 2 *ff. Nautæ, caupones, stabularii, ut recepta restituant,* § *ait prætor*: ibi = *ait prætor: nisi restituerit, in eosdem judicium dabo. Ex hoc edicto in factum actio proficiscitur.* In conseguenza pertanto di questa azione, consacrata dalla comune giurisprudenza, se la mercanzia ricevuta al bordo di un bastimento non si restituisce al destinato ricevitore, o se viene restituita dannificata, succede nel proprietario il diritto di agire contro colui che ha amministrato il bastimento predetto, per la reintegrazione del danno; in conseguenza di quel principio naturale e civile che stabilisce, che chi è causa del danno, debbe ancora succumbere alla refezione di esso: principio che forma uno degli elementarj assiomi della comune giurisprudenza (1).

§. 118. Siccome però la perdita, o il

(1) *Tex. in l. Ante* § *Si conservum ff. de vi bonorum raptorum, in L. videamus* § *final., et in L. qui domum ff. Locati in l. Nihil interest ad L. Corneliam de sicariis, et in L. Qui occidit* § *in hac ff. ad L. Aquiliam.*

danno delle caricate mercanzie, o del bastimento medesimo, possono derivare da un caso fortuito, che sottragga il comandante di quello dal peso della reintegrazione; si rende quindi necessario che la legge determini provvidamente i doveri e le incumbenze dei capitani e patroni dei bastimenti, sui quali vengono caricate le mercanzie, non solo rapporto ai metodi della caricazione e dello stivaggio, quanto a quello eziandio della custodia delle medesime per tutto quel corso di tempo, in cui restano alla di loro consegna; a fine di elidere quella contraria presunzione che affligge i predetti comandanti di bastimenti, per credere che essi si siano fraudolentemente appropriate quelle mercanzie, delle quali non rendono la consegna, o che per loro colpa siano quelle state dannificate. Allora pertanto che la legge segna con precisione l'orbita di tali doveri e di tali incumbenze, altra questione non può nascere che quella del fatto, la di cui prova sta sempre a carico del comandante del bastimento portatore delle mercanzie; laddove se la legge mancasse di provvedere con una esattezza la più minuta sopra gli oggetti di tale natura, la lite non

solo del *fatto*, ma quella eziandio del *diritto* avrebbe luogo qualunque volta o non venga consegnata la mercanzia ricevuta per trasportarsi da un porto all'altro, o che dannificata si rechi al destinato ricevitore.

§. 119. Come mai potrebbero gli assicuratori, ed i creditori di cambio marittimo ottenere la loro reintegrazione per quei danni che fossero per soffrire nella perdita generale o parziale di un bastimento, od in quella delle mercanzie che ne formano il carico, se la provvida legge non avesse determinate precisamente le discipline, e la condotta, che nel corso della navigazione tener debbono i comandanti, gli uffiziali ed i marinari di simili bastimenti, all'effetto di tenere i medesimi risponsabili delle conseguenze dannose che fossero per risultarne? Gli amministratori dei bastimenti sarebbero facilmente abilitati a defraudare le merci alla loro fede commesse; ed il difetto delle provvidenze indicate terrebbe per lo meno aperta una porta vastissima alle liti, ed incerta sarebbe sempre la legislazione in questa materia.

§. 120. È infatti ben noto a tutti i pratici giureconsulti quanto soggetto abbia

somministrato il difetto dei doveri imposti ai capitani e patroni dei bastimenti mercantili nel disimpegno dei loro contratti di locazione e conduzione, relativamente al trasporto delle mercanzie da un porto all'altro, non che nell' amministrazione dei legni affidati al loro governo. Le decisioni della rota di Genova, quelle della rota fiorentina, e del tribunale dei consoli del mare di Pisa sono ripiene di casi e di dispute occasionate dalla irregolare, e non rare volte maliziosa condotta dei capitani e patroni (1).

I trattati *De commercio*, composti dai celeberrimi *giureconsulti Ansaldo* e *Casaregi*, contengono ugualmente (in molti dei *discorsi*, nei quali sono divise quelle loro opere) infiniti casi, che hanno somministrata un' abbondante sorgente di liti, riuscite intricate e difficili a sciogliersi per la mancanza di una chiara e ben regolata legislazione sopra un così importante argomento.

---

(1) Vedasi il tomo v dei *Trattati sulle assicurazioni marittime, sul cambio marittimo, e sulle avarie del cavaliere Ascanio Baldasseroni* nella seconda edizione di Firenze del 1802.

§. 121. Fu per tali riflessi che uno dei più abili professori italiani nella marittima giurisprudenza, quale si fu *Carlo Targa*, si fece carico nella più volte citata sua opera che porta il titolo di *Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime*, di trattare magistralmente e dettagliatamente di tutti e singoli i doveri spettanti a ciascuna delle persone, che hanno parte tanto nel governo nautico, quanto in quello dell' amministrazione economica dei bastimenti mercantili, e delle discipline, che debbono osservarsi dalle predette persone tanto nel caricare e scaricare le mercanzie, che elleno s'impegnano di trasportare da un porto all' altro, quanto nel corso della navigazione per evitare possibilmente i sinistri e le sventure del mare.

SEZIONE V.

DELLE PENE DOVUTE AI MALIZIOSI TRASGRESSORI DELLE DISCIPLINE, E AI REI DI DELITTI DI MARE.

§. 122. Le pene per i delitti che possono commettersi in mare a danno dei terzi dalle persone che amministrano i bastimenti mercantili, meritano altresì di aver sede in un codice di commercio, per la ragione che molti di essi sono di una natura e di una indole diversa da quella che caratterizza i delitti che in terra si commettono comunemente dagli uomini; e perchè anche quei delitti che sono comuni, e si commettono in terra ugualmente, acquistano un tale carattere, allorchè poi sono commessi in mare, da meritare una pena più grave e singolare.

§. 123. I codici penali pertanto o non provvedono in alcun modo per alcuni delitti, o se vi provvedono in genere, la pena prescritta per questi commessi in terra, secondo il supposto della legge, viene a rendersi troppo mite, allorchè si commettono in

mare, e quindi non si rende applicabile al caso.

Difficilmente troverassi un codice penale che provveda per il delitto della *baratteria*, il quale consiste in una preordinata fraudolenta disposizione che fa il capitano, o alcun altro individuo componente il suo equipaggio del bastimento, di una qualche merce, o di altro effetto affidato alla consegna del condottiero di esso, in modo diverso da quello ordinato dal caricatore, all'effetto di alienarlo, o in altro modo appropriarselo (1).

§. 124. Non troverassi pure così facilmente che una legge generale contro i delitti prenda in considerazione, e provveda al malizioso investimento in terra, o in uno scoglio, all'incendio volontario, ed al naufragio procurato di un bastimento, per opera degli stessi suoi amministratori, o di alcuno di essi, nella veduta di defraudare gli assicuratori col farsene pagare l'assicurato valore in somma maggiore del giusto, e non

(1) *Targa*: *Ponderazioni sulle contrattazioni marittime* cap. LXXIV.

rare volte per farsi pagare il valore di merci non mai caricate, e che in virtù del delitto si fanno comparire o perdute o gettate in mare in seguito di una supposta burrasca.

§. 125. Per quanto questi delitti si siano sventuratamente resi frequenti nei nostri tempi, sappiamo però dall'istoria che erano pur troppo in uso anche nei più antichi tempi della romana republica. Abbiamo da *Tito Livio* (1), che i pubblicani *Postumio*, e *T. Pomponio Vejentino* nell' occasione di far trasportare vettovaglie o munizioni

(1) *Tit. Liv. Historiar. lib.* XXV *cap.* 3 — *ibi* — *Publicanus erat Posthumius, qui multis annis parem fraude, avaritiaque neminem in civitate habuerat; præter T. Pomponium Vejentanum, quem populantem temere agros in Lucanis, ductu Hannonis priore anno cœperant Karthaginenses. Hi, quia publicum periculum a vi tempestatis in iis, quæ portarentur ad exercitus, et ementiti erant falsa naufragia, et ea ipsa, quæ vera renunciaverant, fraude ipsorum facta erant, non casu. In veteres, quassusque naves paucis et parvi pretii rebus impositis, quem mersissent eas in alto, exceptis in præparatas scaphas nautis, multiplices fuisse merces ementiabantur. Ea fraus indicata M. Attilio Prætori priore anno fuerat, ae per eum ad Senatum delata, nec tamen ullo Senatus consulto notata: quia Patres ordinem publicanorum in tali tempore obfensum volebant. Populus severior vindex fraudis erat: excitatisque tandem duo Tribuni plebis Sp. et L. Carilii, quum rem invisam, infamemque cernerent, ducentum millium acris multam M. Posthumio dixerunt.*

da guerra da un porto all' altro per ordine e conto di quella republica, commettevano simili delitti, o con gettare in mare mercanzie di poco prezzo, delle quali poi si facevano pagare il valore in somma molto maggiore, tali facendole comparire, o facendo naufragare un vecchio bastimento nell' idea di farselo poi pagare come nuovo dalla republica, giacchè era a pubblico pericolo la navigazione delle munizioni, delle quali si approvvisionava l' armata che combatteva contro i Cartaginesi, conforme si è superiormente indicato al § 39 e seguenti. Aggiunge inoltre l' istorico, che il Pretore M. Attilio non mancò di fare al senato un opportuna delazione di simili iniquità, ma che questa fu sventuratamente fatta in un momento in cui quell' augusto consesso non credeva opportuno di disgustare quella categoria di persone, e perciò non si curò di prender alcuna determinazione per punire quei delitti. Il popolo però, più severo e meno politico dei padri coscritti, costrinse i tribuni Carilj a prenderne cognizione ed a castigare i colpevoli; ed in conseguenza di ciò fu condannato Postumio ad una grandiosa pena pecuniaria. Aggiunge *Tito Livio*

che questa sentenza diede causa ad una popolare sommossa, in seguito dei giri fatti dal reo per evitare il pagamento della impostagli pena.

§. 126. Le leggi rodie però, che erano un Codice fatto espressamente per il commercio marittimo, provvidero ugualmente ai delitti di mare, ed a punire le maliziose trasgressioni degli amministratori de' bastimenti, in conformità di quanto si rileva dal cap. III, intitolato *De nauta qui furtum commisit* ; dal cap. V , che tratta *De nautis, qui in rixa cædem commiserint*; dal cap. VIII, che dispone sulla materia della *baratteria*, sotto il titolo *De exercitore ac nauta, qui alienas merces receperint , et cum navi confugerint* ; dal cap. XXVI , che tratta del caso *De navi exercitoris aut nautarum foris cubantium culpa fracta*; dal cap. XXVIII , che dispone *De navi culpa mercatoris, aut socii fracta* ; dal cap. XXVII che dispone *De eo , qui ex naufragio quid rapuit* ; e finalmente dai capitoli L e LI, ove si tratta l'argomento *De his, qui prædas ex naufragio faciunt.*

§. 127. Lo stesso metodo hanno tenuto l'*ordinanza* di *Luigi* XIV dell' agosto 1681,

ed il *Codice per la veneta mercantile marina*, i quali non lasciarono d'imporre pene afflittive e pecuniarie contro i rei dei delitti di mare, e contro i trasgressori di quelle discipline, che per il disimpegno delle loro incumbenze hanno le leggi prescritte a ciascuno degl'individui che hanno parte nel governo dei bastimenti.

§. 128. Per quei delitti eziandio che sembrano comuni alla universalità degli uomini, e per i quali sono imposte le rispettive pene dalle leggi criminali, si rende necessario il provvedere particolarmente in un Codice di commercio; per quelli soltanto, cioè, che possono aver luogo, e pur troppo si commettono frequentemente nei bastimenti, quali sono quelli che sono diretti a derubare e defraudare l'interesse dei proprietarj delle mercanzie, e dei bastimenti alla loro cura commessi.

§. 129. La ragione di questa massima quella si è, perchè simili delitti, commessi dai capitani o patroni, o dalla marinerìa dei bastimenti mercantili, acquistano una circostanza aggravante che non si verifica allorchè i medesimi si commettono in terra

§. 130. Infatti qual maggiore qualificazione e quale più aggravante circostanza può mai conoscersi di quella che accompagna i delitti che si commettono in mare? Consiste essa nell'abuso di quella esuberante confidenza, con cui i proprietarj, o altrimenti interessati nei bastimenti, o negli oggetti che ne formano il carico, abbandonano le loro proprietà e le loro fortune alla religione ed alla onestà dei condottieri dei bastimenti.

§. 131. Egli è certo altresì, che quanto è più estesa la confidenza e la fiducia, con cui i proprietarj sono nella necessità di abbandonarsi a questi tali amministratori, tanto più gravi sono i delitti che si commettono da costoro in pregiudizio degli effetti e capitali ad essi affidati. Se dunque più gravi sono questi delitti, maggiori e più severe debbono ancora per necessaria conseguenza essere le pene da subirsi dai rei che quelli commettono.

§. 132. Quindi è che le leggi penali gravitano maggiormente sugli aggressori delle pubbliche strade, chiamati altrimenti *Grassatori* col tecnico vocabolo della criminale giurisprudenza, e contro i rei di furto

domestico; per la ragione appunto, che essendo le pubbliche strade sotto la vigilanza particolare del Governo, maggiore perciò debb' essere la confidenza che nel percorrerle debb' essere inspirata nell' animo dei viaggiatori, e maggiore conseguentemente la pena contro i violatori di questa publica garanzía, che ai passeggieri è dal governo accordata; e quanto ai ladri domestici, per la ragione, che il loro delitto viene più facilmente commesso in mezzo a quella espansione di buona fede che il padrone di casa accorda generosamente ai domestici ed agli ospiti.

§. 133. Interessano inoltre i delitti di mare non solo la nazione a cui appartengono i rei ed i proprietarj del bastimento, sopra cui navigano, e sopra cui ardiscono di commetterli, ma le estere nazioni eziandio, le quali hanno frequentemente interesse sopra il bastimento o sopra il carico, se non per diritto di proprietà, per quello almeno che ne deriva dalle marittime assicurazioni che si contrattano a garanzía dell' uno e dell'altro.

§. 134. È quindi in dovere il Sovrano, di cui sono sudditi i rei, i quali scorrono i mari all' ombra e sotto il patrocinio della

di lui bandiera, di minacciare costoro dei più severi e segnalati castighi colla imposizione delle più rigide pene, onde sostenere la dignità della nazione da lui governata, e la gloria della propria bandiera, e per garantire quella reciproca confidenza che esige il diritto delle nazioni.

§. 135. Mosso da simili esempj, e persuaso dalle allegate ragioni, mi trovai per conseguenza nel preciso dovere di comprendere uel mio progetto di codice di commercio, non solo le pene per quei delitti che al mare particolarmente appartengono, ma per quelli eziandio che, per quanto essere possano comuni fra gli uomini che vivono in terra, diventano però particolari, e maggiormente punibili allorchè si commettono in mare.

§. 136. Nè dall' idea di cumulare in un solo codice di leggi, oltre le teorie relative ai contratti marittimi, le disposizioni eziandio occorrenti a regolare i doveri degli amministratori e condottieri dei bastimenti mercantili, non che le discipline che ciascuno di essi è in dovere di osservare nel disimpegno del rispettivo suo ministero; e le pene finalmente, alle quali debbono essere soggette

quelle fra le indicate persone, che maliziosamente ne trasgrediscono l'osservanza, avrebbe mai saputo rimuovermi il progetto di provvedere a simili oggetti con separati regolamenti e con leggi distinte e non riunite al codice di commercio; imperciocchè sono io sempre stato di costante opinione, che debbano i naviganti godere il vantaggio di avere raccolto in un solo codice tutto ciò che può risguardare le loro persone ed i loro interessi, e tutto ciò che può fare ad essi conoscere quali siano i loro diritti, i loro precisi doveri, le conseguenze civili, e le pene finalmente alle quali sono eglino esposti per le trasgressioni che commettessero; senzachè i medesimi debbano essere messi alla necessità di avere al bordo dei rispettivi loro bastimenti una biblioteca di leggi e di codici per consultarsi a salti in seguito della relazione che una aver potesse coll'altra.

§. 137. La non disprezzabile ragione di questo mio sentimento quella si è, che una legislazione disgiunta, ed in parti divisa, ed in un solo codice non riunita, è assolutamente inapplicabile a persone idiote, quali ordinariamente sono tutte quelle addette alla

navigazione, ed inconciliabile sempre colla natura del loro ministero, non avendo eglino quando sono per mare nemmeno il tempo materiale occorrente da dedicare ad uno studio, o ad un' applicazione che non sia di pronta e facilissima intelligenza. Hanno altronde tutti gli uomini un sacro diritto per ottenere, che quella legge che è destinata a riguardarli ed affliggerli, sia stabilita, regolata e resa loro nota in maniera, che non sia ad essi moralmente impossibile di avere di quella una piena e facile cognizione.

§. 138. Nè ha saputo persuadermi a diversamente opinare il motivo che potesse darsi al confutato progetto di provvedere alle discipline con particolare regolamento; quello, cioè, che *l'oggetto di esse non dipendendo essenzialmente dai principj immutabili del giusto*, potessero quindi queste rimanere disgiunte, e servire di semplice materiale per la compilazione di discipline e regolamenti separati dal codice, e modellati sul complesso delle circostanze; imperciocchè un tale motivo è fondato sopra un falso supposto, sopra quello, cioè, che le discipline non dipendano essenzialmente da' principj immutabili del giusto.

§. 139. In prova di questo mio assunto, mi sia permesso di richiamare il mio lettore a meco riflettere che tutte le discipline da osservarsi dagli amministratori dei bastimenti nel ricevere, nel conservare e nel restituire le merci e gli effetti ad essi affidati per trasportarsi da un porto all'altro, non sono che conseguenze necessarie del contratto che stipulano quelle tali persone coi proprietarj e caricatori delle mercanzie: nè potrebbe mai dirsi eseguito l'impegno contratto dai predetti amministratori, senza l'osservanza precisa, per parte loro, delle discipline occorrenti per conservare intatto quel tale deposito, conforme credo di avere bastantemente dimostrato nei paragrafi precedenti. Dai principj dunque del giusto dipendono senza fallo le discipline delle quali si tratta; immutabili quindi sono esse al pari dei principj dai quali derivano; e non possono per conseguenza essere regolarmente disgiunte dal codice di commercio, almeno per l'addotto motivo.

§. 140. Niuno ardirà certamente prevalersi di un uguale fondamento per sostenere la libertà di scindere dal codice di commercio le pene che debbono infliggersi ai maliziosi

trasgressori delle discipline prescritte, ed ai rei dei delitti di mare; poichè facile sarebbe il comprendere l' assurdità di una tale ragione, se venisse per avventura allegata.

§. 141. Secondo le più sacre ed inalterabili massime della giustizia, devono le pene essere maggiori o minori in proporzione della gravità del delitto, e delle qualità che lo accompagnano; dipendono perciò le medesime dagl' immutabili principj del giusto; nè può mai sopraggiungere alcuna politica circostanza, capace a farne variare il modello, per il motivo che una variazione sostanziale in questa materia arrecherebbe una mortale ferita ai sacri dettami della giustizia. Le leggi appartengono a tutti i tempi, e non sono schiave di quel capriccio che moda si chiama, come lo è divenuto il vestiario femmineo, ed anche quello degli uomini.

SEZIONE VI.

DELLE AZIONI DERIVANTI DALLE RISPETTIVE CONTRATTAZIONI MERCANTILI.

§. 142. Le contrattazioni che hanno luogo fra i negozianti, e fra questi da una parte ed i reggitori dei bastimenti dall'altra, somministrano differenti azioni all'uno dei contraenti per domandare l'esecuzione delle cose convenute, o la reintegrazione dei danni, ed all'altro per ottenere la soddisfazione del prezzo della cosa venduta, o rispettivamente della pattuita mercede, come lo sono i noli a favore del capitano o patrone di un bastimento, ed i salarj per gli uffiziali ed i marinaj di quello.

§. 143. È perciò necessario che un Codice di commercio si occupi singolarmente dell'oggetto delle azioni, che in forza dei differenti contratti possono rispettivamente competere alle persone che in quello si esercitano, e che segni con mano maestra gli estremi che l'attore debbe provare nell'intentare ciascuna di esse.

§. 144. Quindi è che nel mio *progetto* di codice non ho io trascurato nel quarto libro questo punto di vista, non solo rapporto alle azioni che conoscono la loro origine nei particolari contratti che si stipulano nel commercio, ma anche per quelle che, sebbene derivano da alcuni contratti, i quali sono comuni nella civil società, e per i quali la legge comune del regno ha generalmente provvisto (come sono la reivendicazione, la compensazione, il pegno convenzionale, la divisione dei patrimonj e le prescrizioni), per la ragione che queste esigono provvidenze particolari, mentre queste azioni nelle commerciali contrattazioni si verificano più agevolmente ed in modo particolare e differente da quello che debbe aver luogo, perchè si realizzino negli altri regolari contratti, che si stipulano fra le persone non addette al commercio.

§. 145. Il metodo giudiziario da tenersi nel caso dei fallimenti merita quindi a ragione di aver sede in un codice di commercio, come quel giudizio in cui sono appunto ventilate le azioni dei creditori contro il negoziante fallito, e quelle altresì dei singoli creditori sulla preferenza nel patrimonio

del comune debitore, o sopra una qualche parte di esso; ed è per questo motivo, che alla materia delle azioni debbe succedere quella dei giudizj nel caso di fallimento; ed è perciò, che io mi sono fatto un dovere di seguire questa regola, collocando nel libro IV del mio progetto tutte le disposizioni relative a questo argomento.

SEZIONE VII.

DELLE REGOLE DA OSSERVARSI IN TEMPO DI GUERRA DAI BASTIMENTI ARMATI E BELLIGERANTI VERSO I NEUTRALI; E DEI DOVERI DI QUESTI VERSO DI QUELLI.

§. 146. Debbono finalmente, a senso mio, formar parte di un codice di commercio tutte quelle regole, che una potenza marittima, una nazione commerciante crede giusto di prefiggere, e rispettivamente osservare nella peculiare circostanza di trovarsi la medesima in guerra, o anche neutrale nelle querele di altre potenze che fossero in guerra fra loro, per cui viene il mare ad essere ricoperto ed infestato da corsari, o da altri

bastimenti di guerra, i quali nello scorrere quell' infido elemento, altro scopo non hanno se non che quello di arrecare i maggiori possibili danni al rispettivo nemico.

147. Debbe qui in primo luogo premettersi, che, secondo il diritto di natura, la navigazione debb' essere libera sopra il mare a qualunque delle tante nazioni, che abitano e vivono sopra la superficie del globo terracqueo; per quella ragione superiormente indicata, §. 2, che il provvido autore della natura dopo la creazione dell' uomo accordò a questo il diritto di provvedere ai bisogni della propria vita coll' autorizzarlo a procurarsene i mezzi sopra, ed in qualunque parte della terra e del mare, in cui potessero ritrovarsi: conforme, sull' autorità delle sacre carte (1), conclusero celeberrimi autori, fra i quali *Ugone Grozio* (2), *Giovanni Heinneccio*

(1) *Genesis*: lib. 1, v. 28.

(2) *Grotius*: *Mare liberum cap.* 1 — *ibi* — *Fundamentum statuemus hanc juris gentium, quod primarium vocant, regulam certissimam, cujus perspicua et immutabilis est ratio: licere cuivis genti quamvis alteram adire, cumque ea negotiari. Deus hoc ipse per naturam loquitur, cum ea cuncta, quibus vita indiget,* omnibus locis *suppeditari a natura non vult; artibus etiam aliis alias gentes dat excellere.*

(1), l'*Hübner* (2), il *Vattel* (3), il fu professore *Lampredi* (4), ed il signor presidente *Azuni* (5).

§. 148. Fu quindi un effetto di quell'infinito magistero ed arte, con cui il provvido autore della natura dispose l'armonía delle cose, l'avere negato il tutto a ciascuno, nella idea d'impedire che, superbo di sè medesimo, credendosi ogni uomo sufficiente a sè stesso, non ardisse di rendersi insociabile, in opposizione a quanto aveva *Egli* nella sua divina sapienza immaginato e disposto; e gli piacque perciò di costituire gli uomini in un bisogno reciproco, affinchè, necessitati a cambiarsi i differenti

---

(1) *Heinneccii: Operum tom.* II. *Exercitatio* VIII §. 2 — *ibi* — *Id quidem apud omnes æque in confesso est Deum, qui, ut existerent homines, voluit, non posse et velle, ut iis rebus creatis, quibus ad substinendam, comodeque transigendam viam opus videretur, libere uterentur.*

(2) *Hübner*: De la Saisie des Bâtimens neutres, tom. I. part. II. chap. 3. §. 2.

(3) *Vattel*: Le droit des gens: lib. I. chap. XXIII. §§. 279 e 280.

(4) *Lampredi*: Del Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra: parte I, §. I.

(5) *Azuni*: Sistema universale dei principj del diritto marittimo di Europa: tom. I, articolo I.

prodotti del suolo, vivere quelli potessero in quella tale amicizia, che formò lo scopo del divino Fattore. A questo proposito cantò opportunamente il poeta (1),

Nec vero terræ ferre omnes omnia possunt.

§. 149. Si verificò allora per un effetto della divina giustizia, che ogni nazione supplire dovesse ai bisogni dell' altra, talchè il prodotto somministrato da una porzione della terra si considerasse creato a benefizio di tutto il genere umano, secondo la giusta riflessione di *Plinio* nel panegirico di *Trajano*, opportunamente riportata dal *Grozio* (2).

§. 150. E, vaglia il vero, che cos' altro mai significa la disposizione data da Dio alle acque di circondare la terra, se non se il provvido oggetto, che quell'elemento così collocato servir dovesse di mezzo al reciproco commercio degli uomini? A che mai l'irregolare direzione dei venti nello spirare che fanno, ora da levante a ponente, ora

---

(1) *Virgil.* Georgic. lib. II. vers. 100.

(2) *Grotius*: Mare liberum: cap. 1 — ivi — *Num factum est, ut gens altera alterius suppleat inopiam, divinæ justitiæ instituto, ut eo modo (sicut* Plinius *dixit) quod genitum esset uspiam, apud omnes natum videretur.*

da questa a quella parte, ora da settentrione, ed ora dalle parti meridionali, se non se il grandioso oggetto di abilitare con uguale provvidenza tutti gli abitanti del globo a potere francamente, e con uguale libertà andarsi reciprocamente a trovare, anche da un polo all' altro, occorrendo (1)?

§. 151. Seneca infatti, riportato dal *Grozio* (2), riguardò come il sommo de' beni accordati all' uomo dall'Autore della natura, quello di avere questa, per l'organo dei venti, avvicinate le nazioni fra loro, benchè abitanti in punti molto distanti l' uno dall' altro, e disposte con ciò le cose sulle differenti porzioni del globo, in modo tale da rendere necessario ai mortali il commercio fra loro.

---

(1) L' argomento non è mio, ma bensì di *Ugone Grozio* nel suo opuscolo — *Mare liberum* — cap. 1, ove così si esprime — ibi — *Nam et ille, quem Deus terris circumfudit Oceanus, undique et undique versus navigabilis, et ventorum stati, aut extraordinarii status, non ab eadem semper, et a nulla non aliquando regione spirantes, nonne significant satis concessum a natura cunctis gentibus ad cunctas aditum?*

(2) *Grotius eod. loco — ibi — Hoc* Seneca (nelle naturali quistioni del libro V, cap. XVIII) *summum naturæ beneficium putat, quod et vento gentes locis dissipatas miscuit, et sua omnia in regiones ita descripsit, ut necessarium mortalibus esset inter ipsos commercium.*

§. 152. È in conseguenza di ciò che fino dalla più remota origine delle società, e fino dalla più antica legislazione da noi conosciuta, quella, cioè, somministrata da Mosè che si riguardò come una lesione del naturale diritto l'impedimento che un popolo frapponesse all'altro nel libero corso della navigazione. In questo aspetto si riguardò infatti l'opposizione che gli *Amorrei* osarono di tentare contro il popolo d'Israello per impedirgli il passaggio al mar rosso (1).

§. 153. Non ebbero gli antichi Romani una differente opinione sopra questo argomento, osservandosi in *Virgilio* (2) messo in bocca ai *Trojani* il sentimento che universalmente si aveva sopra il diritto di percorrere il mare, allorchè quell'immortale Poeta cantò:

. . . . . *littusque rogamus*

Innocuum, et cunctis undamque, auramque patentem;

e *Ovidio* (3) pure esternò una non dissimile idea, quando potè determinarsi a cantare:

---

(1) *Numeri:* Cap. XXI.

(2) *Virgil:* AEneid. lib. VII, versic. 229 e 230.

(3) *Ovidio:* De Arte amandi lib. III, vers. 93 e 94; e nelle Metamorph. lib. VI, vers. 349, 350 e 351.

Quid vetat adposito lumen de lumine sumi?

Quisve cavo vastas in mare servet aquas?

Ed altrove:

Quid prohibetis aquis? usus communis aquarum,

Nec solem proprium natura, nec aera fecit,

Nec tenues undas: ad publica munera veni.

§. 154. Quindi è che la stessa più antica giurisprudenza riteneva un uguale principio come un elemento del diritto naturale e civile, secondo quello che rileviamo dalle *instituzioni civili di Giustiniano* nelle seguenti espressioni: *Et quidem naturali jure communia sunt omnium hæc aer, aqua fluens*, et *mare*, sopra di che appoggia l'*Hubero* l'uniforme suo sentimento (1).

§. 155. Dopo però, che l'avidità dell'uomo osò d'impadronirsi di tanta parte

---

(1) *Institut. tit. de rerum divisione et acquirendo ipsarum dominio:* lib. II, tit. I, parag. I.

Huberus: de jure Civitatis lib. II, cap. XI, parag. 12. = *ibi* = *His accedit auctoritas juris romani, quo mare inter ea refertur, quæ in primæva comunione manserunt, perinde ac terræ, bestiæ, volucres, pisces, terræque desertæ, habentque se, ut ea, quæ primum a natura sunt prodita, et in nullius adhuc dominium pervenerunt. Ex his sequitur, jus piscandi, balenas capiendi*, per cuncta maria in omnes terras navigandi, et commercia exercendi, a nullo principe vel populo jure prohiberi posse.

di terra, di quanta ne poteva egli difendere, l'usurpato possesso contro i suoi simili, da cui derivò poscia quello che chiamasi *dominio*, la forza sola e la violenza del più potente aprì la strada alla subalterna questione, se quella parte di mare che è annessa al posseduto terreno, sia ugualmente suscettibile di dominio. Dal fatto e dalla prepotenza, anzi che dalla ragione, fu nei primi tempi la gran lite decisa. Ma allora quando gli uomini cominciarono ad immaginarsi di ricoprire le usurpazioni col manto della giustizia, si videro sorgere i *giureconsulti* a sostenere chi l'uno e chi l'altro degli opposti pareri. Si fece principalmente significante questo argomento dopo che i popoli dell'Europa fatti arditi a tentare incogniti mari, ed a riconoscere le posizioni ed i passaggi non conosciuti in addietro, giunsero a comprendere il merito e l'importanza delle fatte scoperte. Scrisse il *Grozio* per la libertà del mare (1), e fu seguitato nel sostenere questa massima naturale dal *Bynkersoeck* (2), dal *Graswinkelio* (3), dal

(1) *Grotius*: Mare liberum.

(2) *Bynkersoeck*: In dissertat. de dominio maris.

(3) *Graswinkel*: Maris liberi vindiciæ adversus Gulielmum Welwodum britannici maritimi dominii assertorem.

Valenzuola Valasquez (1), dallo *Stypmanno* (2), dal *Loccenio* (3), e finalmente dal *Vattel* (4).

§. 156. Altri all'opposto, quali furono il *Seldeno* (5), il *Burgos* (6), il *Rivio* (7), il *Marisotto* (8), lo *Strauchio* (9), il *Pacio* (10) ed altri, sostennero e difesero l'opinione che il mare fosse benissimo di dominio capace, se non nella totalità della sua estensione, nelle parti almeno suscettibili di difesa.

§. 157. Una simile disputa però, qualunque ne sia il merito in via di rigorosa giustizia, non potè mai oltrepassare i confini di quelle porzioni di acque, le quali, per essere adiacenti alla terra, sono più suscettibili di occupazione, di possesso e di difesa

---

(1) *Valenzuola Valasquez*: Consil: 100.
(2) *Stypman*: De jure maritimo.
(3) *Loccenius*: De jure maritimo.
(4) *Vattel*. Droit des gens lib. I., cap. XXIII, §. 281.
(5) *Seldenus*: Mare clausum.
(6) *Burgos*: De dominio maris ligustici apud Januenses.
(7) *Rivius*: Histor. navigat. Judia. lib. III, cap 37.
(8) *Marisot*. Orb. maritim. lib. III, cap. X, et XX.
(9) *Strauch*. Dissert. de imperio maris.
(10) *Pacius*: De dominio maris hadriatici. Disceptatio inter serenissimum Regem Hispaniarum ob Regnum Neapolitanum, et serenissimam Rempublicam Venetam.

dalla forza che sopra di quelle può esercitare il proprietario del littorale adjacente, da cui vengono dominate.

§. 158. Non è infatti, nè sarebbe mai applicabile al vastissimo Oceano quella tale ragione, per cui gli uomini dei primi tempi si trovarono quasi costretti a dividersi in parti il dominio della terra; imperciocchè se convenne ad essi il dividersi tutte le altre cose del mondo, quello ne fu il motivo, perchè non tutti gli uomini potevano ugualmente far uso di tutto, e perchè la propria fatica doveva a ciascuno particolarmente essere utile. Il mare al contrario è comodissimamente sufficiente a tutto il genere umano, nè è suscettibile di una industria permanente, per cui sia lecito agli autori di quella il poterselo in ispecialità attribuire (1).

---

(1) *Huberus:* de jure Civitatis lib. II, cap. XI, §. 12. — ibi — *Prima (ratio) est, quod in mari cessat ratio, per quam dominia instinctu necessitatis ab hominum primis divisa fuere. Nam reliquæ res humanæ inter singulos dividi oportuit, quia non omnes pariter ad usum sui admittebant, et quod suus cuique labor prodesse deberet. At mare comodissime toti humano generi sufficit, neque recipit opera permanentis industriæ, quæ auctores sibi solis vindicare debeant.*

§. 159. Un altro argomento che rende incavillabile questo mio assunto (checchè dicano quei giureconsulti i quali hanno scritto mercenariamente, o più per amor della patria, che per quello della verità) quello si è, che ciò che è incapace di possesso, lo è ugualmente di dominio, essendo l' effetto di questo quello di essere la cosa di cui si vuole ritenere il dominio, in possesso della persona che intende di averne il dominio medesimo, e che da questa poi si abbiano i mezzi di mantenersene in quello stato. Ma il mare, in forza della sua immensa estensione e della di lui fluidità, non è suscettibile di possesso. Il mare dunque non può mai divenire soggetto di dominio per chicchessia.

§. 160. Ed a vero dire, in che cosa consiste mai il possesso, se non che nella detenzione della cosa, e nello stabilimento in quella di una ferma e costante residenza? Ma in mare non è possibile di stabilire alcuna residenza fissa, nè di ritenerne e molto meno di conservarne la custodia colla forza. Il mare dunque non è suscettibile di possesso (1).

(1) *Huberus: Loco citato §. 12. Alterum argumentum sit, quod mare propter fluiditatem et vastitatem occupari nequeat, id quod in forma tale est. Quæ res non recipit*

§. 161. La romana giurisprudenza poi insegnava per uno dei principali assiomi del naturale diritto, che non solo il mare, ma i lidi altresì del medesimo dovevano appartenere in comune a tutto il genere umano: ibi = *Et quidem jure naturali communia sunt omnium hæc: aer, aqua profluens, et mare; et per hoc littora maris* (1); ed altrove: *Littorum quoque usus publicus est, et juris gentium, sicut et ipsius maris* (2). Per lo che si riguardò già con orrore, e come un effetto della sola prepotenza, quella qualunque opposizione che si fosse voluta fare dal padrone di una parte di terra per impedirne l'accesso a chiunque vi giungesse per mare. Tale fu appunto l'idea che ne aveva il cantor mantovano, il quale non esitò di esternarla così (3):

Quod genus hominum? quæque hunc tam barbara mores
Permittit patria? Hospitio prohibemur arenæ.

---

possessionem, ea nec dominii jure gentium capax est: quia naturalis causa, ac iterum effectus dominii est, ut res sit in potestate nostra, eique insistamus. Sed mare non recipit possessionem, quia possessio est sedium possessio et rei detentio; at in mari neque sedes unquam poni, nec ipsum deteneri, aut custodia coerceri potest.

(1) *Institut. civil.* tit. 1, lib. II, §. 1.

(2) Ibid. §. 5.

(3) *Virgil.*: AEneid. lib. VII, vers. 129 e 130.

§. 162. Tale finalmente è stato sempre il comune sentimento di tutti quei giuspublicisti, i quali non avevano sacrificata la loro opinione al particolare interesse di quella nazione a cui appartenevano, o che non avevano venduta la loro penna ed il loro giudizio alla forza ed all'oro, conforme avvertono ed insegnano l'*Hubero* (1), il *Lampredi* (2) e l'*Azuni* (3).

§. 163. Stabilita in tal modo la libertà del mare, il diritto cioè competente a tutte e singole le nazioni di percorrere i vasti

---

(1) *Huberus*: De jure Civitatis; lib. 2, cap. XI, § 12 ibi — *Quæ autem de dominio maris utique scriptorum leguntur, et ab Seldeno, aliisque cumulata sunt, ea non aliter, quam de potentia rei maritimæ intelligi posse res ipsa loquitur, et alibi a nobis probatum est.*

(2) *Lampredi:* Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra; parte 1, §. 1. — ivi — *Quindi è che la proibizione fatta da alcune nazioni alle altre o di navigare per un tratto del vasto mare, o di non accostarsi a certe spiaggie ove pretesero di fare un commercio esclusivo, fu riguardata da tutti i popoli come una vanità, nata piuttosto dalla loro momentanea potenza che dalla ponderata ragione, e non vi fu per conseguenza alcuno che ne facesse il minimo conto; ed esse dovrebbero soffrire in pace che gli altri popoli navigassero gli stessi mari e si accostassero alle medesime spiaggie, facendovi quel commercio che ai padroni di esse fosse piaciuto.*

(3) *Azuni:* Sistema universale del diritto marittimo dell' Europa: tomo 1, cap. 1, §§. 7 e 8.

pelaghi dell' Oceano per trasferirsi dall' abitazione dell' una a quella dell' altra, nell'oggetto di ricambiarsi fra esse i rispettivi prodotti della natura e dell' arte; ne segue per legittima conseguenza, che, qualunque sia lo stato o di pace, o di guerra in cui si ritrovino fra loro alcune nazioni, la libertà della navigazione non può mai essere legalmente turbata, senza ledere i naturali diritti e quelle stesse convenzioni le quali hanno successivamente costituito quello che dicesi diritto delle nazioni o delle genti. Gli assiomi dunque e le regole portate dal diritto naturale, e da quello delle nazioni essere debbono la norma di tutte le massime da stabilirsi in un codice di commercio sopra questo argomento. Da questo fonte di diritto positivo, avvalorato eziandio dall' altro del diritto convenzionale, ho io quindi desunti tutti quei principj, sulla base dei quali ho estesa questa parte di legislazione nell' indicato mio *progetto di codice generale per il commercio di terra e di mare*, da me rassegnato al Gran Giudice, Ministro della Giustizia del regno d'Italia col mio rapporto del dì 8 luglio 1806.

§. 164. Due sono gli oggetti principali, sui quali è necessario lo stabilire le massime fondamentali del diritto, per essere conseguentemente osservate nei tempi di guerra. L'uno si è quello della immunità che debbono godere le mercanzie spettanti ai proprietarj che appartengono ad una nazione belligerante, allorchè per trasportarsi da un porto all'altro si trovano caricate sopra un bastimento che naviga con istendardo e patente del governo di una nazione neutrale: l'altro si è quello della libertà che debbono avere i popoli neutrali di caricare le loro mercanzie sopra bastimenti di una potenza belligerante, per l'effetto di far quelle trasportare a qualunque parte del mondo, senza essere esposte al rischio di essere depredate.

§. 165. Nel primo caso l'immunità delle merci è garantita dal sito, dal bastimento, cioè, spettante ad una nazione neutrale, il quale, a guisa del territorio, debbe perciò essere rispettato dai belligeranti nella di lui navigazione e nel di lui commercio; perchè la libertà dell'una e dell'altro appartiene assolutamente alle nazioni neutrali senza

la minima modificazione (1), e senza che questo diritto possa essere mai a buona ragione alterato, qualunque sia lo stato, o di pace o di guerra, di una terza nazione (2), la quale non ha alcun diritto d'imporre ai neutrali in tempo di guerra obbligazioni nuove e non usitate in tempo di pace (3).

§. 166. Il principio fondamentale di una simile teoría quello si è che ci viene

---

(1) *Hübner*: De la saisie des bâtimens neutres: tom. 1, part. 11, chap. 1, §. 1.

(2) *Galliani*: Dei doveri dei Principi neutrali verso i Principi guerreggianti, e di questi verso i Principi neutrali cap. x, §. 2, pag. 295.

(3) *Azuni*: Luogo citato di sopra, tomo II, parte II, cap. II, art. 1, §. 3. — ivi — *Posti tali principj sui quali si aggirano i doveri dei Principi neutrali in tempo di guerra, ne viene per necessaria conseguenza che* l' esercizio del loro commercio in tempo di guerra debb' essere illimitato, proseguendolo a fare nel modo stesso e colla medesima libertà che lo praticavano in tempo di pace; *ed osservando semplicemente una perfetta imparzialità durante la guerra*: Ed al successivo §. 4 — ivi — *Essendo permesso in tempo di pace ai sudditi di una Potenza il traffico di ogni sorta di merci o derrate o manifatture, finchè le leggi dello Stato o i trattati particolari con altre Potenze non ne eccettuino qualcheduna, sarà eziandio lecito ad essi loro il praticarlo colla medesima libertà pendente la guerra, giacchè alcuno dei belligeranti non ha diritto d' imporre a codeste Potenze dei nuovi obblighi ed inusitati in tempo di pace.*

Wolphius: De jure naturæ et gentium, cap. VIII, §. 683.

somministrato dalle leggi medesime della neutralità, dalle quali sono segnati i doveri dei neutrali verso i belligeranti, e determinate le obbligazioni di questi verso di quelli.

§. 167. A due soli principj si riducono queste leggi: ad una inazione, cioè, di quelli che vogliono conservarsi neutrali, in tutto ciò che ha rapporto alla guerra ed alle sue operazioni; ed in una perfetta imparzialità in tutto il resto della loro condotta (1).

§. 168. Alloraquando pertanto i popoli neutrali adempiano fedelmente questi due doveri essenziali per la conservazione dello stato da loro adottato, possono eglino giustamente pretendere che sia rispettata la loro bandiera in qualsivoglia rapporto; ed i belligeranti dal canto loro sono nel più stretto e sacro dovere di lasciare godere pacificamente ai neutrali tutti quei diritti che in tempo di pace sono naturalmente dovuti a qualunque nazione, e che sono un

---

(1) *Grotius*: De jure belli et pacis lib. III, cap. XVII, §. 3.
Vattel: Droit des gens livr. III, chap. 7, §§. 103 e 104.
Hübner: De la saisie des bâtimens neutres, tom. I, part. II, chap. 2, §. 6.
Azuni: Luogo citato, parte II, cap. 2, art. 1, §. 1.

costitutivo di quello stato di amicizia, che allora si vuole reciprocamente coltivato (1).

§. 169. Ora, siccome è senza fallo nel numero di questi diritti la libertà di esercitare la propria industria, e di navigare ugualmente verso i porti, tanto dell' una, come dell' altra parte belligerante, per fare con esse quello stesso commercio che esercitava in tempo di pace: è quindi evidente, che non è lecito ai belligeranti di sturbare la navigazione dei neutrali, nè d' inquietare i loro bastimenti in qualunque siasi maniera rapporto alle mercanzie che traducono, specialmente quando queste non sono del genere di quelle che diconsi di contrabbando (2).

---

(1) *Hübner*: De la saisie des bâtimens neutres, tom. 1, chap. 2, §. 6. — ibi — *Les peuples neutres qui rempliss-ent fidèlement ces deux objects, peuvent prétendre à juste titre à tous les égards dus à leur pavillon; et les belligérans sont strictement obligés à les laisser jouir paisiblement de tous les droits attachés à l'état de paix, dans lequel ils vivent réciproquement ensemble.*

(1) *Hübner*: Luogo cit., livr. 1, chap. 2, §. 6. — *Or, comme la liberté d'exercer son industrie, et de naviguer innocemment et également pour l'une et l'autre des parties belligérantes, est sans contredit du nombre de ces droits, et ne blesse ni l'un ni l'autre desdits devoirs, il est évident que les belligérans ne doivent point troubler une telle navigation, ni inquiéter en manière quelconque les navires neutres au sujet de la propriété des effects qu'ils portent, et qui ne sont point ce qu'on doit appeller prohibé de guerre.*

Azuni: Luogo cit. parte II, cap. 2, §. 3.

§. 170. Egli è dunque fuori di dubbio, che secondo le leggi di natura e delle nazioni *la bandiera neutrale ricopre perfettamente le mercanzie* che non sono del genere di quelle che diconsi di contrabbando, in tutti quei luoghi che non dipendono incontrastabilmente dalla sovranità delle potenze belligeranti, le quali in grazia soltanto di quella potrebbero avere il diritto di fare perquisizioni sulla qualità delle merci (1).

§. 171. Potrebbe mettersi in dubbio, secondo i rigorosi principj del gius naturale, se i neutrali avessero il diritto di continuare il solito loro commercio coi paesi e porti appartenenti a nazioni belligeranti, senza nessuna limitazione di generi; e potrebbe

(1) *Hübner:* Lieu cit. livr. 1, chap. 11, §. 6. — ibi — *D'où il s'ensuit, que le pavillon neutre couvre parfaitement la marchandise non contrebande de guerre dans tous les lieux, qui ne relèvent pas incontestablement de la souveraineté des puissances belligerantes, en vertu de laquelle ces puissances pourroient être en droit de faire des perquisitions sur la propriété des effects qui s'y trouvent.*

Lampredi nel suo piccolo sopraccitato trattato *del commercio dei neutrali in tempo di guerra* si è un poco imbarazzato (sia detto con pace della rispettabile di lui ombra) nello sviluppo di questa questione, supponendo che il diritto naturale debba conciliarsi con quello del più forte, conforme

coi più giusti fondamenti sostenersi l'affermativa: ma, oltrechè non è del presente mio istituto l'assumere l'impegno di provare la giustizia di questa massima, egli è incontrastabile, che la sola forza ha introdotto in primo luogo quello che dicesi *diritto di guerra*, i di cui principj stanno certamente in collisione con quelli della natura*, e da quella sola ebbero pur successivamente luogo fra le nazioni nei trattati di pace e di commercio, che da due secoli in qua sono stati stipulati fra esse, certe tali convenzioni in vigore delle quali è ormai stabilito tanto generalmente quanto ingiustamente, che quelli i quali si dicono generi di contrabbando, non possano formare soggetto di commercio

---

si rileva dalla parte 1, §. x di detta sua opera: invece di stabilire francamente gli elementi dei naturali diritti che sono conformi al gius delle genti, e di passar poi a ragionare (come avrebbe potuto fare, se così gli fosse piaciuto) sulla prepotenza dei belligeranti, i quali tentano di giustificarla sopra i pretesi diritti di guerra ch' eglino estendono soverchiamente, in pregiudizio di quelli della natura e delle nazioni, non che del bene universale di queste. Malgrado l'amichevole e stimata ricordanza che io conservo di qnesto dottissimo giureconsulto, stato ai suoi giorni mio amico particolare, devo alla giustizia della causa che sostengo, questa critica osservazione, a cui mi ha fatto coraggio il contegno che hanno tenuto tanti altri giuspublicisti sopra questo argomento.

per i neutrali, con quei tali popoli che per loro sventura si trovano in istato di guerra con altre nazioni.

§. 172. Questa guerriera giurisprudenza di non molto antica costituzione, calpestando i naturali diritti, e quelli del gius delle genti, ha potuto formare una non indifferente e pregiudizievolissima limitazione alla naturale libertà del commercio dei neutrali, ed ha somministrato il motivo a quella confusione che in alcuni autori s' incontra, allorachè questi nel trattare questo argomento si sono azzardati a sviluppare i principj del gius naturale, tenendo però avanti agli occhi i sopravvenuti e pretesi diritti di guerra, che la sola forza ha potuti generare, e rivestire di tale carattere, con vera profanazione di un nome sì sacro, dopo aver fatti sanzionare i medesimi nei publici trattati di alcune potenze marittime, per cui hanno in questa parte assunto il nome di diritto convenzionale.

§. 173. Gli effetti poi spettanti a persone che fanno parte di una nazione neutrale, debbono pure essere rispettati dai belligeranti, ancorchè caricati sopra di un bastimento che naviga all' ombra della bandiera

di una potenza che si ritrovi in guerra (1); primieramente, per la ragione che il belligerante non ha alcun diritto di dannificare il neutrale; secondariamente, perchè allora-quando il neutrale adempie fedelmente ai doveri di quello stato che ha adottato, i belligeranti non possono turbargli quel commercio che egli era solito di fare in tempo di pace (2). E siccome nello stato di pace era a lui lecito di caricare le sue mercanzie, e queste far trasportare da un porto all' altro sopra qualsisia bastimento; così egli è fuori di dubbio, che la variazione di stato fra i terzi non può togliere a quelli che non prendono parte nelle loro querele, quella libertà di caricare e fare trasportare i proprj effetti da un porto all' altro sopra

---

(1) *Huberus*: De jure civitatis, lib. III, cap. XII, §. 8 ibi — *Res tamen non hostium*, licet intra fines eorum repertæ, *non fiunt capientium*, *quia non*, *ut ab hominibus*, *damnum metuitur*, idemque de rebus in hostium *navibus deprehensis*.

Vattel: Droit des gens: tom. III, livr. III, chap. VII, §. 116. — *ibi* — *Les effects des peuples neutres*, *trouvés sur un vaisseau ennemi*, *doivent être rendus aux propriétaires*, *sur qui on n'a aucun droit de les confisquer*, *mais sans indemnité pour retard*, *dépérissement*.

(2) *Hübner*: De la saisie des bâtimens neutres, tom. I, part. II, chap. 2, §. 6.

qualsivoglia bastimento, qualunque sia lo stato di pace o di guerra, in cui questo ritrovasi, nel modo stesso che quelli praticavano in tempo di pace; ed in terzo luogo finalmente, perchè quando una nazione commerciante non prende alcuna, benchè minima parte nella guerra, non è essa obbligata a rinunziare a quel traffico, che antecedentemente era solita di fare, per la sola ragione, che altre si trovano in guerra fra loro; e può quella in conseguenza fare e continuare colle belligeranti quel qualunque commercio che è proprio del di lei interesse, purchè si astenga dal farlo in modo straordinario, colla particolare veduta cioè, di preferire una parte in pregiudizio dell'altra (1).

§. 174. Sono queste le fonti del *positivo* diritto della natura, e di quello delle genti, e da queste unicamente mi sono fatto un dovere di attingere quei principj, sulla base dei quali ho estesa questa parte di legislazione nel rassegnato mio progetto di codice.

---

(1) *Vattel:* Droit des gens, livr. III, chap. VII, §. 6.

§. 175. In mezzo però a tutta quella sfrenata licenza con cui i corsari ed altri legni armati hanno ardito d'infestare il commercio dei neutrali in tempo di guerra, pirateggiando gli effetti di qualsivoglia proprietario, sotto i più speciosi e non mai autorizzati pretesti, non che con aperta lesione degl'indicati primordiali e sacri diritti, non si è mai fatta una pace fra le potenze marittime, che nel solenne trattato che l'ha sigillata, non si siano stabilite fra i contraenti delle massime convenzionali perfettamente analoghe a quella giustizia che il commercio reclamava altamente dai belligeranti sovrani, all'ombra sacra del gius naturale e di quello delle nazioni; di modo che si sono in certo modo veduti questi ratificati dai patti particolari delle potenze marittime, i quali hanno poscia formato quello che ora si conosce sotto il titolo di *convenzionale diritto*.

§. 176. Si conosce un trattato concluso fino dal 1604 fra Enrico IV re di Francia, ed Achmet imperatore dei Turchi, nel di cui articolo XII fu stabilito che le *mercanzie di proprietà dei Francesi non potessero essere confiscate, benchè ritrovate a*

bordo di un bastimento nemico della Porta Ottomana.

§. 177. Tra i capitoli e privilegi accordati dal prenominato sultano Achmet alle Provincie unite nel luglio 1612 si osserva l'articolo XXV, nel quale fu accordato, che gli effetti spettanti ai nemici della Porta, ritrovati sopra bastimenti con bandiera delle loro Alte Potenze sarebbero rispettati, nè soggetti a confisca per il solo motivo di appartenere a persone che non fossero in pace con quell'imperatore dei Turchi.

§. 178. È degno di particolare riflesso, che lo stesso Cromwell, il più despota dei regnanti dei suoi tempi, e che conosceva abbastanza le forze marittime della sua nazione per credersi autorizzato a non rispettare alcuna legge del mare, ch'egli credeva di dominare con non minore dispotismo di quello con cui governava gl' Inglesi, non ebbe difficoltà di pattuire col re di Portogallo, nel trattato di commercio fra le due potenze, del 10 luglio 1654, che le mercanzie dei nemici dell' uno e dell' altro contraente, ritrovate a bordo di alcun bastimento navigante con bandiera di alcuna delle due potenze, sarebbero intatte e

rispettate; conforme si legge nell'articolo XXXIII del seguente tenore: *Omnia autem hostium alterutrius bona, mercesque in naves partis alterutrius, eorumque populi, aut subditorum impositæ, intactæ sint.*

§. 179. Nel trattato di commercio concluso nel 18 aprile 1646 fra Luigi XIV e gli Olandesi, fu corretta l'ordinanza di marina del 1538 emanata da Enrico III; la quale prescriveva la confisca delle mercanzie spettanti ai nemici che si ritrovassero sopra legni di potenza amica, stipulandosi fra quelle due corti, che le navi olandesi fossero libere, e rendessero libero il carico loro, benchè di pertinenza nemica, nei seguenti termini, cioè: *Bien qu'il-y-eût dedans de la marchandise, méme des grains et légumes, appartenans aux ennemis.*

§. 180. La stessa umanissima convenzione fu pure pattuita fra la Francia e l'Inghilterra nel trattato di commercio fra esse stabilito, e segnato a Westminster nel 3 novembre 1655, benchè con una limitazione rapporto ai generi di contrabbando; come si rileva dalle seguenti parole dell'articolo XV di quel trattato: *Convenit, ut omnes naves ad subditos et populares*

alterutriusque pertinentes, et in mari negotiantes, liberæ sint, *atque etiam* onus suum liberum reddant, *licet in iis inveniantur mercimonia*, *immo grana*, *legumina etc.*, *quæ* alterutrius hostium sint, *exceptis nihilominus mercimonio vetitis et contrabandis.*

§. 181. Una simile convenzione si trova pattuita fra Carlo II re d'Inghilterra, e le provincie unite di Olanda nell'articolo X del trattato del 17 febbraro 1668.

§. 182. Questa stessa massima fu stabilita fra Filippo IV re di Spagna, e le prenominate Alte Potenze di Olanda, nell'articolo XIV del trattato di marina del 17 dicembre 1650.

§. 183. Fu ugualmente convenuto lo stesso (coll'esclusione però dei così detti generi di contrabbando) nell'articolo VII del trattato di Copenhagen 11 luglio 1670; nell'articolo VII del trattato di Stockolm del 24 novembre 1675; nell'articolo VII del trattato di Londra del 1674 concluso fra l'Inghilterra e le provincie unite di Olanda; nell'articolo VI del trattato di commercio fra la Francia e l'Inghilterra del 24 settembre 1677; negli articoli VI e XXII del trattato di Nimega del 24 settembre 1678 fra

la Francia e l'Olanda; nell'articolo XVII del trattato di navigazione e di commercio fra Luigi XIV re di Francia, e la regina Anna d'Inghilterra, stipulato in Utreck il 31 marzo 1713; nell'articolo VI del trattato di navigazione e di commercio fra l'imperatore Carlo VI e Filippo V re di Spagna, segnato in Vienna il primo di maggio 1725; e finalmente nell'articolo XIII dei due trattati di commercio fra la Francia e la Spagna dell'anno 1742, che fu poi confermato nell'articolo XVI del trattato perpetuo di commercio e di navigazione col re delle due Sicilie nel 1745.

§. 184. Si è fin qui dimostrato che i publici trattati hanno per lo spazio di due secoli consecrate quelle due massime del naturale diritto che io ho superiormente proposte per base di una giusta, solida e vantaggiosa legislazione marittima; mi sia ora qui lecito di riferire che fino dai principj del XV secolo si stipulò fra Enrico IV re d'Inghilterra, ed il duca di Borgogna e conte di Fiandra *Giovanni* detto *senza paura*, un solenne trattato che porta la data del 20 marzo 1406, nel quale fu pattuito che l'una parte possa portare all'altra in

tempo di guerra ogni genere di mercanzie, alla riserva di armi, artiglierie ed altre cose simili. Questo trattato fu anche successivamente ratificato da Enrico v re d'Inghilterra, e dallo stesso duca *Giovanni senza paura*, conforme riporta il Dumont (1).

§. 185. Mentre poi alcune potenze marittime dell'Europa, commisurando la di loro legislazione col codice della forza, si sono fatte lecito di emanciparsi dall'osservanza delle regole del diritto della natura, e di quello stabilito e dal comune consenso delle nazioni e dai più solenni trattati, o calpestando tutto barbaramente, o limitandone la naturale ed anche pattuita estensione; qual gloria immortale non sarà per acquistarsi quel monarca che farà uso dell'autorità e della potenza che il Dio degli eserciti ha collocata nelle sue mani per richiamare la libertà dei mari al primitivo suo stato, e per restituire a benefizio del commercio i diritti della natura, e quelli delle nazioni? L'umanità oltraggiata, i più sacri diritti vilipesi e scherniti, e l'interesse

(1) *Dumont:* Corp. univers. diplomat. tom. II, pag. 302.

medesimo delle nazioni pregiudicato, sono altrettante voci che reclamano questo incalcolabile benefizio dal genio magnanimo e giusto di un potente Sovrano, a cui l'immortalità sarà per conservare il titolo di *Restauratore dei naturali diritti* fino alla consumazione dei secoli.

§. 186. La necessità di proteggere e favorire il commercio è quella voce che trovasi sulle labbra di tutti i ministri che, pieni delle recenti idee dei mali a quello arrecati dal furore della guerra, si fanno gloria di farla sentire con tromba sonora in tutti i trattati di pace: ma il particolare interesse ne fa con uguale frequenza dimenticare i doveri, e fa impunemente rompere i sacri vincoli delle convenzioni che dovrebbero essere inalterabili. La sola voce del più potente monarca della terra, solennemente annunziata in un codice di leggi marittime, richiamerà tutte le altre nazioni a seguitarne giudiziosamente l'esempio, e per tal mezzo resterà vendicata dei danni sofferti la misera umanità, ed il commercio delle nazioni restituito alla sua pristina e naturale libertà, formerà il monumento più grandioso della di lui gloria immortale.

§. 187. Dopo aver io in questa parte giustificata la giustizia dei precetti della marittima legislazione sopra i dimostrati sacri elementi del naturale diritto, ho anche creduto che i medesimi potessero a giusta ragione meritare una sede onorevole in un codice generale per il commercio di terra e di mare.

§. 188. È questo mio divisamento luminosamente giustificato dal riflesso che nei tempi di guerra sono i negozianti in diritto di sapere con sicurezza a quali rischi si trovino esposte le loro merci nel farle trasportare per mare da un porto all' altro, ed a quali maggiori o minori pericoli siano quelle rispettivamente soggette nell' essere caricate sopra il bastimento di una nazione, anzichè sopra quello di un' altra. Per la conclusione singolarmente del contratto delle *marittime assicurazioni,* uno degli estremi che anima i contraenti nelle rispettive loro vedute, quello si è di sapere l' estensione dei pericoli e dei rischi a cui sono soggette quelle mercanzie che da una parte si vogliono garantite e dei quali dall' altra se ne fa l' assunzione.

§. 189. I pericoli naturali del mare sono ben conosciuti, e quindi non è per me stata malagevole impresa il collocare nel mio *progetto di codice* tutte quelle provvidenze che sono relative ai rispettivi casi derivanti dalle sventure che tanto frequentemente si verificano nel corso della navigazione; tanto più che ne aveva il modello e le principali disposizioni nella ordinanza di Luigi XIV, dell' agosto 1681.

§. 190. Per parità di ragione esigeva la giustizia e l'interesse del commercio che tutti quei rischi che possono avere origine dal fatto dell' uomo, singolarmente in tempo di guerra, fossero conosciuti universalmente in una forma legale e sicura, garantita, cioè, dalla legislazione, senza di che o il commercio rimane arenato, o per lo meno esposto ai danni non bastantemente preveduti, perchè prepotentemente arrecati da persone le quali pirateggiando sul mare, senza farsi alcun carico dei precetti del diritto delle genti nè di quelli della natura, non sono trattenuti nel loro maltalento da alcuna patria o estera legislazione che serva in qualche modo di freno all' abominevole ed insana libidine di depredare le altrui sostanze.

§. 191. È dunque dimostrato che le provvidenze relative ai doveri dei belligeranti verso dei neutrali, e di questi rispettivamente verso di quelli, sono fuori di dubbio inseparabili da tutte le altre che hanno rapporto colle contrattazioni del commercio marittimo, per la troppa connessione che quelle hanno con queste.

§. 192. Per quanto non sia da temere che una così giusta legislazione, emanata solennemente nella soggetta materia da NAPOLEONE IL GRANDE non sia per essere universalmente rispettata, almeno in rapporto ai bastimenti che navigheranno all'ombra del di lui vessillo, potendosi agevolmente prevedere da ognuno che al GRANDE non mancano mai mezzi di vendicare gli oltraggi; tutta volta, dovendo io regolare le mie operazioni colle sole massime del giusto, mi sono fatto un dovere di prevenire il caso (poco presumibile) di trovarsi una qualche nazione cui non facesse comodo di uniformarsi a sì provvide leggi, e delle conseguenze che in un caso simile risultare potessero da questa parte di legislazione in pregiudizio del commercio; ed ecco il modo con cui ho creduto di provvedere a questo moralmente possibile inconveniente.

§. 193. Siccome non sarebbe giusto che un codice di leggi fondato sulle più scrupolose e sacre massime del diritto della natura e di quello delle genti, giovare dovesse eziandio a quelle nazioni che osassero di calpestarle, ho io quindi creduto coerente alla giustizia il proporre un articolo nel mio *progetto di codice*, mediante il quale viene dichiarato e stabilito che per regola della reciprocità tutte le parti dalla legge proposte per osservarsi in tempo di guerra non debbano mai giovare a quelle nazioni le quali non abbiano adottata e non osservino una uguale legislazione.

§. 194. Se, quando, come e dove possano visitarsi i bastimenti neutrali dai belligeranti, sono quattro oggetti i quali nella formazione di un codice generale di commercio sarebbe stato opportuno di prendere di mira, e quattro problemi che la legge dovrebbe sciogliere magistralmente, a fine di prevenire tutte quelle questioni alle quali in tempo di guerra dà sventuratamente occasione la piratica condotta dei bastimenti armati in corso, e singolarmente di quelli che *corsari* si chiamano.

§. 195. Io non ne ho fatta alcuna menzione nel mio *progetto*, non già perchè io abbia creduto che questi oggetti potessero essere estranei al medesimo; ma perchè il diritto convenzionale stabilito fra alcune nazioni ha autorizzati gli arresti dei bastimenti neutrali con alcune modificazioni le quali, secondo i diversi trattati, ove sono più, ed ove sono meno pregiudiciali all' interesse dei neutrali; e perchè i moderni giuspublicisti i quali hanno voluto trattare questo argomento, anche *ex professo*, si sono molto imbarazzati, ed o non hanno sciolti i dubbj che si erano proposti di sviluppare, o se gli hanno in qualche modo risoluti, le loro risoluzioni non hanno maggior appoggio che quello che traggono dal così detto diritto di guerra, a cui danno la preferenza sopra quello della natura, ed hanno poi talmente intralciata questa materia, che senza un novello *Alessandro* il quale tagli francamente il nodo, peggiore del gordiano, formato dall' adulazione dei trattatisti, e sostenuto dalla prepotenza di alcuni governi, non potrà mai ottenersi quel risorgimento dei naturali diritti, a cui aspira il commercio, e che forma il voto universale delle

nazioni. È questa la grande opera riservata al genio incomparabile, ed alla potentissima mano del moderno Alessandro.

§. 196. Era dunque a me necessario l'essere edotto in prevenzione della mente sovrana in questo argomento, prima che io osare potessi di mettere la mano in questa messe, in questa sì delicata materia.

§. 197. Io non dissimulerò ai miei lettori, che se a me fosse dato di umiliare la mia opinione in questo proposito, non saprei dubitare un momento a proporre che proibita venisse qualunque visita in mare ai bastimenti mercantili neutrali i quali navigano in quello.

§. 198. Dopo avere io superiormente dimostrato essere un teorema del diritto naturale, e di quello delle nazioni, la facoltà spettante ai neutrali di continuare in tempo di guerra il loro commercio nel modo stesso che lo fanno in tempo di pace; e che non è perciò lecito ai belligeranti di turbare ai neutrali il corso regolare delle loro operazioni commerciali, nel qual teorema concorrono i voti di tutti i giuspublicisti; ne deriva da ciò per legittima conseguenza, che i neutrali non possono nè devono essere

soggetti ad alcuna visita nel corso della loro navigazione; imperciocchè il visitare i bastimenti che navigano per ragione di commercio, è lo stesso che sturbare le regolari loro operazioni commerciali, ed arrecare ad essi quei danni che eglino non sono in dovere di soffrire.

§. 199. Il ben fondato sospetto che un qualche legno nemico navigasse con simulata bandiera neutrale per sottrarsi ad una legittima depredazione, sarebbe l'unico caso che potrebbe abilitare i bastimenti armati in corso ad arrestare il mercantile. Ma se il sospetto, dopo la sua visita, non restasse verificato, e che il bastimento mercantile fosse in grado di legittimare la spiegata sua qualità di neutrale, col mezzo di tutti quei documenti dei quali debb' essere provvisto il comandante di un bastimento che naviga per ragione di commercio, deve in tal caso il belligerante che mal a proposito ha visitato il neutrale, essere tenuto verso di questo alla più rigorosa refezione di tutti i danni che fossero stata la conseguenza della visita fatta sopra un falso supposto.

§. 200. Sono io tanto più di questo sentimento, quanto che sopra gli stessi teoremi

del naturale e pubblico diritto credo ugualmente che ai neutrali non possa ragionevolmente impedirsi di portare ai belligeranti qualunque genere di mercanzie, ancorchè siano di quelle alle quali è stato posto il nome di contrabbando; e credo soltanto tollerabile ai belligeranti la facoltà di potere impedire ai neutrali l'ingresso in un porto formalmente bloccato, intimando a questi di retrocedere nel caso che venissero sorpresi nell'atto di entrare in quel porto; senza che però, in grazia di questo motivo, sia lecito al belligerante di arrestare, trattenere, e molto meno confiscare quel tal bastimento neutrale che ha tentato di entrare nel porto bloccato.

§. 201. Un atto di tale natura non è nemmeno, a buona equità, totalmente coerente alle massime rigorose del pubblico e naturale diritto, ma in grazia della particolare circostanza del caso può farsi una simile eccezione alla regola, sul coartato riflesso, che è moralmente impossibile il tenere obbligata una forza marittima, la quale tiene strettamente bloccato un porto, e che ha per oggetto di far mancare al nemico ivi racchiuso qualunque genere di

sussistenza, e qualunque mezzo di difesa, ad usare una religiosa moderazione per prestarsi all' osservanza delle rigorose massime della giustizia, la di cui voce si perde allo strepito dei cannoni, ed in mezzo al fragor delle bombe.

SEZIONE VIII.

RISPOSTE AD ALCUNE POSSIBILI ECCEZIONI CONTRO IL *PROGETTO DI CODICE DI COMMERCIO*.

§. 202. La circostanza poi di dover compilare un codice sopra cose, persone ed oggetti che hanno dei nomi particolari, e voci non comuni, mi ha violentemente condotto alla necessità di dare nel mio *progetto di codice* alcune definizioni analoghe ed opportune alle circostanze ed ai casi correspettivi, perchè io ho creduto che questa fosse una necessaria precauzione per assicurare la universale e non equivoca intelligenza.

§. 203. Siccome però potrebbe trovarsi un qualche rigido censore il quale interpretando troppo rigorosamente l' avvertimento

di *Giavoleno* il quale sostiene la massima che nelle materie civili sia pericolosa qualunque definizione (1), trovasse inconveniente e poco analoga alla natura delle leggi una simile precauzione; mi trovo io quindi in dovere di far riflettere a chiunque trovasse censurabile il mio sistema, che i pericoli temuti da quel giureconsulto dell'antica Roma, non sono già tali che non possano evitarsi dalla prudenza e dalla matura riflessione di un legislatore; e che alla necessità di dare simili definizioni per assicurare l'intelligenza delle disposizioni della legge in materie non comuni, e dove s'incontrano frequentemente termini tecnici non intelligibili universalmente, debbe cedere qualunque riflesso prodotto da quei timori che tanto spaventarono quel per altro celebre giureconsulto.

§. 204. Oltre di che la ragione dei di lui timori, quella cioè, che poche cose si trovino la di cui intelligenza non sia esposta ad essere sovvertita (*parum est enim*

(1) L'avvertimento di *Giavoleno* è riportato nella L. *omnis* 202, *ff. de regulis juris*, ed è del seguente tenore *ibi* — *Omnis definitio in jure civili periculosa est: parum est enim ut non subverti possit.*

quod non subverti possit, espresse il prenominato prudente), è comune non solo alle definizioni, ma ben anche a qualunque parte delle disposizioni di un codice: giacchè tanto nella intelligenza delle definizioni, quanto in quella di qualunque legge, possono impunemente verificarsi le sottigliezze dei curiali per alterare e sconvolgere il vero senso delle disposizioni, e la provvida mente del legislatore, conforme la quotidiana esperienza fa pur troppo conoscere.

§. 205. Ed a vero dire, le stesse leggi romane, alle quali non può negarsi il tributo di considerarle come la prima sorgente di qualunque legislazione, non isdegnarono qualche volta di scendere a dare delle definizioni a lume e regola di chiunque debbe quelle osservare, non che di tutte quelle persone che sono destinate a rendere ragione, ed a fare rispettare le leggi, senza molto curarsi dei timori di *Giavoleno*.

§. 206. Diventa poi agevole cosa il persuadersi di una simile verità, qualora si osservano i primi titoli del primo libro delle *Pandette*, ove, parlandosi della giustizia e dei diritti naturale, civile e delle genti, si fanno di questi le più esatte e rispettive

definizioni. Dello stesso metodo di premettere le definizioni delle cose si legge fatto uso nel trattare delle persone al titolo sesto del predetto libro primo delle *Pandette*, che porta il titolo *De his, qui sui, vel alieni juris sunt;* e nei successivi titoli nei quali si tratta delle incumbenze e prerogative del console, del prefetto del pretorio e di quello della città, non che di altri publici funzionarj. Si legge pure opportunamente data la definizione del mero e misto impero nella L. *imperium* 3, *ff. de juris dictione*. È inoltre osservabile che il giureconsulto *Paolo* nella L. 1, *ff. de in jus vocando*, si fa un dovere di definire e spiegare che cosa s'intenda per chiamare in giudizio, e ciò nel seguente modo, cioè: ivi = *In jus vocare est juris experiendi vocare. Cajo* ugualmente nella L. *satisdatio* 1 *ff. qui satisdare cogantur etc.* dà una precisa definizione di quella cautela che con legale vocabolo dicesi *satisdazione*. La legge prima poi del titolo XVIII *de edendo* nel libro secondo delle *Pandette* è premurosa di definire cosa sia l'*edizione*, la produzione, cioè, in giudizio dei documenti occorrenti a convalidare l'azione che si

vuole intentare. La definizione e fino l'etimologia del *patto* si leggono riportate nella L. *hujus edicti æquitas* 1 *ff. de pactis.* Viene inoltre definito dalla L. *hunc titulum* 1 *ff. de postulando* cosa sia il *postulare* colle seguenti parole: ivi =*Postulare autem est desiderium suum, vel amici sui, in jure apud eum, qui jurisdictioni præest, exponere, vel alterius desiderio contradicere.* La più esatta definizione dei procuratori e patrocinatori delle liti ci viene esattamente somministrata dalla L. *procurator* 1 *ff. de procuratoribus et defensoribus.* Quella del *dolo malo* è precisamente riportata nella L. *hoc edicto* 1 *ff. de dolo malo.* Il giureconsulto *Cajo* definisce la *capitisdiminuzione* nel modo seguente: ivi = *Capitis minutio est status permutatio*, e questa definizione forma tutto il contenuto della L. *prima ff. de capite minutis.* È pure osservabile la L. *Prætor ait* 1 *ff. de publicanis et vectigalibus*, la quale ci somministra la definizione del publicano: come la L. *donationis* 1 *ff. de donationibus* definisce le diverse specie delle donazioni fra i vivi che possono aver luogo fra gli uomini: e come nella legge prima del successivo

titolo *de mortis causa donationibus* si dà la definizione della donazione che viene fatta nell' occasione e per causa di morte.

§. 207. Troppo lunga cosa sarebbe il riportare tutte le definizioni che tanto nelle leggi degli ulteriori titoli delle *Pandette*, quanto nelle leggi imperiali raccolte e contenute nel Codice giustinianeo, s' incontrano ad ogni passo; e quindi reputo di avere esuberantemente provato il mio assunto cogli esempj allegati. Le instituzioni civili poi compilate per ordine di *Giustiniano* non sono che un composto di definizioni, conforme è ben noto a chiunque abbia la più piccola cognizione delle leggi civili dei Romani, e come è facilissimo a potersi riscontrare da chiunque, ignorando finora questi fondamenti della romana giurisprudenza, voglia darsi l' incomodo di verificare questa mia asserzione, confrontandone i testi.

§. 208. Che se a qualche moderno Aristarco non sembrassero sufficienti gli esempj superiormente allegati all' oggetto in questione, perchè desunti dalle leggi romane ed imperiali, le quali per avventura sembrare potessero disprezzabili ai di lui occhi; voglio ben lusingarmi, che il dimostrare

che l'uso delle definizioni è anche adottato nel Codice Napoleone, nell'atto che farà cessare la meraviglia e la critica mal fondata, fornirà inoltre un esempio esuberantemente convincente a garantire il metodo da me tenuto in questa parte del mio *progetto*.

§. 209. Crederei di annojare soverchiamente il lettore, se ad una ad una volessi qui riportare tutte le definizioni che s'incontrano nel Codice Napoleone. Io parlo a chi lo conosce, e che sa al pari di me, che cominciando dal § 102 fino al § 2228 non non vi è quasi titolo o sezione in cui non si legga data una qualche definizione dal provvido Legislatore (1).

---

(1) Le definizioni precise ed esatte del domicilio, del minore, della tutela personale, la distinzione dei beni mobili dagl' immobili, le definizioni del possessore di buona fede, e dell' usufrutto, la distinzione dei frutti naturali dai civili, le definizioni delle servitù in genere, e delle diverse specie di esse, della rappresentazione, della eredità jacente, della donazione fra i vivi, del testamento in genere, ed in ispecie di quello olografo, e dell' altro per atto pubblico, del legato in genere, ed in ispecie di quello a titolo universale, del contratto in genere, e delle diverse specie dei contratti, della obbligazione condizionale, e delle diverse specie di condizioni, di quella, cioè, casuale, di quella potestativa, della *mista*, della *sospensiva*, della *resolutiva*, della *solidaria* fra i creditori, e della *solidaria* fra i debitori, delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili, della clausula penale,

§. 210. Nella estensione poi degli articoli che formano il mio *Progetto di Codice generale per il commercio di terra e di mare*, ho io procurato, per quanto i miei scarsi talenti me lo hanno reso possibile, di conservare in essi tutta quella maggiore brevità di espressioni, che era conciliabile

---

del subingresso condizionale e di qnello legale, della cessione dei beni, della confusione legale delle azioni, dell'atto autentico, della presunzione legale, della confusione giudiciale, del giuramento decisorio, dell' altro ex-officio, dei quasi contratti, della dote, dei beni parafernali, o siano stradotali, della vendita, del retratto convenzionale, del vizio litigioso, della permuta, delle locazioni di cosa, di opera, ed a soccita, della società in genere, della società universale e della particolare, dell' imprestito, del commodato, del mntuo, del deposito in genere ed in ispecie, di quello propriamente detto, e dell' altro necessario, del sequestro convenzionale, del contratto di sorte, del mandato, della transazione, del pegno in genere, del privilegio, dell' ipoteca in genere, ed in ispecie della legale, della gindiciale e di quella convenzionale, della prescrizione, e finalmente del possesso, si trovano date dal Codice Napoleone nei seguenti §§. 102, 388, 419, 517, 527, 544, 550, 578, 583, 584, 637, 687, 688, 689, 739, 811, 894, 895, 970, 971, 1003, 1010, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1168, 1169, 1170, 1171, 1181, 1183, 1197, 1200, 1217, 1218, 1226, 1249, 1250, 1251, 1265, 1300, 1317, 1350, 1356, 1357, 1371, 1540, 1574, 1582, 1659, 1700, 1702, 1709, 1710, 1800, 1804, 1832, 1837, 1841, 1874, 1875, 1892, 1915, 1917, 1949, 1956, 1964, 1984, 2044, 2071, 2095, 2114, 2117, 2219 e 2228.

coll' oggetto di spiegarsi, cercando d' imitare gli antichi legislatori in quel sugoso laconismo che forma una delle bellezze delle leggi romane; e se in alcuni articoli ho io dovuto scostarmi da quel modello esemplare, è ciò stato l' effetto di avere io dovuto servire alla necessità dell'oggetto, su di cui non era possibile di dare un' analoga disposizione con una maggior precisione.

§. 211. Trattasi infatti di un Codice, la di cui osservanza è imposta in gran parte ad una categoría di persone che non conosce letteratura, qnale si è quella della gente di mare, da cui è necessario di farsi intendere in una maniera chiarissima, e non soggetta a dubbj d' interpretazione; talchè se l' estensione di certi articoli si fosse voluta tenere più concisa di quello che si è fatto da me, avrei corso il rischio di divenire oscnro nella smania di essere soverchiamente laconico, contro l' avvertenza di *Orazio* (1).

§. 212. Oltre di che nella stessa romana più antica legislazione non sono rare le leggi le quali si scostano da qnella brevità

(1) *Horat.* De arte poetica, vers. 24 e 25
. . . . . *brevis esse laboro*,
Obscurus fio . . . . . .

che signoreggia nella massima parte delle risposte di quei *prudenti* dell'antica Roma, le quali formano in oggi la collezione delle *Pandette ;* come rare egualmente non sono nel Codice giustinianeo (1).

---

(1) Tali sono la L. *necessarium* 2, *ff. de origine juris ;* la L. *omnia* 1, *ff. de officio Præfecti urbis* ; la L. *sed si hac lege emi* 10, *ff. de in jus vocando ;* la L. *non exigimus* 2, *ff. si quis cautionibus etc.;* la L. *juris gentium* 7, e la L. *si unus ex argentariis* 27, *ff. de pactis ;* la L. *cum hi* 8, *ff. de transactionibus ;* la L. *si pupilli* 7, *ff. de negotiis gestis ;* la L. *metus* 9 *et* L. *si cum exceptione* 14, *ff. quod metus causa gestum erit ;* la L. *et eleganter* 7, *ff. de dolo malo* ; la L. *denique Divus Severus* 3 ; la L. *ait Prætor* 7, e la L. *verum* 11, *ff. de minoribus viginti-quinque annis ;* la L. *sed et si per Prætorem* 26, *ff. ex quibus cautis majores in integrum restituantur ;* la L. *quid tamen* 21, e la L. *non distinguemus* 32, *ff. de receptis qui arbitrium receperunt ut sententiam dicant ;* la L. *Papinianus* 8, *ff. de inofficioso testamento ;* la L. *item veniunt* 20, e la L. *sed et si lege* 25, *ff. de hæreditatis petitione.*

Troppo lungo sarebbe il continuare l'enumerazione di quelle leggi che si trovano nei successivi titoli delle Pandette, e che porta una certa prolissità, perchè inevitabile nelle rispettive circostanze dei casi.

Passando a fare le stesse osservazioni sul Codice giustinianeo, richiamerò i miei lettori a ricordarsi delle leggi contenute nel titolo primo del libro 1, intitolato *de summa Trinitate etc.*, ognuna delle quali è di una estensione la più significante : come pure di molte altre simili leggi, che s' incontrano nel tit. 3, lib. 1 *de Episcopis et Clericis*, di quelle che si leggono nel successivo tit. IV dello stesso libro 1 *de episcopali audientia etc.*, di quelle del titolo

§. 213. Lo stesso Codice Napoleone che riscuote molti elogi per il laconico stile con cui è disteso, non lascia di avere degli articoli i quali sconfinano molto da quella brevità che forma in genere la bellezza degli altri: e ciò per l'indicato motivo che

---

XVII, lib. I *de veteri jure enucleando*, di quelle nel tit. XXVII, lib. I *de officio Præfecti Prætorio Africæ*, et *de omni ejusdem diœceseos statu*, e di tante altre che non credo necessario di qui enumerare per non annojare soverchiamente il lettore, il quale io d'altronde suppongo di ciò pienamente informato, e perchè io intendo in questo proposito di parlare ai Giureconsulti, i quali soli sono in grado di giudicare del merito delle eccezioni, e dell' importanza delle risposte.

Mi sia altresì permesso di avvertire che gli esempj sopra riferiti sono quelli, all' ombra dei quali mi sono io creduto autorizzato a non essere soverchiamente scrupoloso sul proposito della brevità; mentre ho io avuto per oggetto principale del mio lavoro quello di rendere intelligibili a chicchessia le progettate disposizioni per il Codice di commercio.

Potrei allegare eziandio il metodo usato nel *Gius Novissimo Giustinianeo*, ove la prolissità delle leggi si osserva più familiare; ma se altro modello io non avessi avuto da imitare, avrei sdegnato di seguire gli esempj risultanti da queste ultime porzioni della legislazione di Giustiniano, per la ragione che, essendo quelle leggi state distese in un tempo in cui la lingua latina aveva già cominciato a corrompersi, ed era già decaduta dalla pristina sua purità, non presentavano elleno perciò quella dignitosa precisione che si osserva possibilmente conservata nelle leggi antigiustinianee, e che forma una delle loro più belle prerogative.

la materia in essi trattata non permetteva di poter ristringere le convenienti disposizioni in più brevi accenti di quelli che si sono dovuti necessariamente impiegare per rendere chiara alla comune intelligenza la volontà del Legislatore in quella tal parte della comune italiana legislazione.

§. 214. Dopo aver io dimostrate le basi, sulle quali debb' essere stabilito un Codice di commercio terrestre e marittimo; dopo aver provate le singole parti che debbe questo contenere, e gli oggetti ai quali è in debito di provvedere; e dopo aver fatta la mia apologia sopra quelle eccezioni che gli occhi troppo severi dei moderni censori avessero creduto d'incontrare nell'estensione del mio *Progetto di Codice*; mi sia lecito in ultimo luogo di scendere a rendere ragione di alcuni particolari articoli da me proposti e distesi nell'indicato *progetto*.

SEZIONE IX.

DEI MOTIVI CHE HANNO ANIMATO L'AUTORE DEL PREDETTO PROGETTO NELLA ESTENSIONE DI ALCUNI ARTICOLI DEL MEDESIMO.

§. 215. Questione gravissima in materia di *assicurazioni marittime*, altrimenti dette *sicurtà*, quella si fu, ed è stata più volte, sopra le dichiarazioni di guerra o di pace, che sopravvengano dopo essere stato concluso un contratto in tale materia a favore di un bastimento, o di qualche mercanzía imbarcata per trasferirsi da un porto all'altro.

§. 216. A norma del comune diritto nè l'uno nè l'altro avvenimento deve alterare il già stipulato contratto, per la ragione che avendo gli assicuratori assunto a proprio carico il rischio di tutti i pericoli, egli è fuori di dubbio, che nella categoría di questi non può ricusarsi luogo a quello della sopravvenienza della guerra, come un fatto di principe, il di cui rischio è espressamente compreso fra quelli dal contratto abbracciati; e per parità di ragione la pace sopravvenuta,

che diminuisce fortunatamente il rischio a favore degli assicuratori, è uno di quegli accidenti, che deve cedere a loro vantaggio.

§. 217. La questione infatti non si è mai fatta sopra la sussistenza del contratto, ma sull' aumento o rispettiva moderazione dei premj pattuiti in epoche nelle quali era giusto lo stabilire i medesimi in somme minori, o rispettivamente maggiori di quelle, nelle quali si sarebbero stabilite dopo le variate circostanze dei casi. La comune giurisprudenza decide la disputa per l' inalterabilità dei patti convenuti, sul fondamento che in tutti i contratti, e specialmente in quelli che dipendono da incerto evento, deve misurarsene la giustizia dall' epoca della stipulazione, e non altrimenti da quella dell' evento.

§. 218. Tuttociò non ostante, all' occasione della pace del 1748 credè il Governo di Francia di dovere interporre la sua autorità per moderare i premj delle assicurazioni, pattuiti poco prima di quell' avvenimento, mediante i sovrani decreti del consiglio del re del 16 luglio 1748 e del 18 giugno 1749, illustrati dal *Valin* nei sopraccitati suoi *Commentarj, all'articolo VII del titolo VI del libro III delle assicurazioni*, contenuti nell' *ordinanza del 17 di agosto* 1681.

§. 219. Malgrado però l'autorità di simili decisioni, gli stessi Giureconsulti francesi, fra i quali il celebre *Emerigon*, non si mostrano persuasi della giustizia di quelle risoluzioni, e sostengono francamente che fino a tanto che non sia emanata una legge formale sopra questo argomento, non fosse nè sia lecito di recedere dalle indicate regole della comune giurisprudenza (1).

§. 220. Ammesso e riconosciutosi da me come giusto il giudizio dei giureconsulti francesi sulla inefficacia dei decreti del già consiglio del re di Francia del 16 luglio 1748, e del 18 giugno 1749, per non potere accordare a questi il carattere di legge sovrana; ed avendo io considerato d'altronde, quanto contrarie alla comune giurisprudenza, e conseguentemente alla giustizia, riguardare si debbano le disposizioni contenute nei due predetti decreti sull'argomento di cui si tratta, ho io creduto coerente a quei sentimenti, dai quali debb' essere animato lo spirito di un legislatore nello stabilire delle regole che tanto interessano non solo i proprj sudditi, quanto ancora le

(1) *Emerigon*: Des assurances chap. 3, sect. IV, §. 4.

straniere nazioni, colle quali si ritrovano quelli in commercio, il proporre nel mio *progetto di codice* quei canoni di legislazione che nella soggetta materia sono conformi al diritto delle nazioni, ed a quello, comune a tutti i popoli civilizzati, a fine di stabilire una norma sicura nei casi futuri, ed a scanso di dispute, il prevenire le quali forma appunto lo scopo di tutte le più savie legislazioni.

§. 221. Esige la delicatezza del commercio, che gl' interessi di chi si esercita in quello non siano sempre alla publica cognizione. Esisterà, per cagione di esempio, un negoziante il quale godrà nel publico della più vantaggiosa reputazione, ed a questo così accreditato individuo può improvvisamente accadere una tale sventura che sbilanci a colpo d' occhio i di lui interessi a tal segno da trovarsi costretto a sospendere i suoi pagamenti, qualora non proceda a prendere l' estremo partito di fare denari sopra i proprj effetti o merci esistenti presso di sè medesimo, col costituire queste o quelli in pegno convenzionale, piuttosto che il passare a farne la vendita in un momento in cui non convenga di farla, non solo

perchè contraria al di lui interesse in grazia dei prezzi correnti, quanto ancora perchè pregiudiciale al di lui credito in piazza.

§. 222. Venendo però a penetrarsi nel publico il mutuo fatto da questo tale negoziante colla data cautela del pegno, la notizia di una simile operazione forzosa e verrebbe a manifestare lo stato delle di lui angustie ed a pregiudicare grandemente a quella fama, a quel credito di cui godeva publicamente il favore, per cui è un assioma nelle piazze di commercio, che il credito di un negoziante equivale ad avere la cassa ripiena di effettivo contante.

§. 223. Per questo valutabilissimo riflesso ho io proposto nel mio *progetto di codice* di sottrarre i contratti dei debiti fatti dai negozianti, e muniti della garanzia di un pegno convenzionale, dalla necessità della publicazione e del registro.

§. 224. La publicazione infatti di un contratto di tale natura non interessa veruno, subito che il sovventore munito del possesso del pegno ha un titolo legale di preferenza sopra il valore di quello, senza che altri possano competere contro di lui la prelazione o il contributo, e subito che

l'unica persona interessata nella sicurezza di quel contratto ha provveduto da sè medesima alla propria sicurezza.

§. 225. La regia cassa poi può ben sacrificare al bene generale del commercio la perdita della tassa del registro per questa categoria di contratti; nella veduta eziandio che per l'erario possa riuscire maggiore il profitto che può ricavare dalla continuazione del commercio di quel tale (momentaneamente sbilanciato) mercante, tenendo celato al publico il forzoso contratto che è stato costretto di fare, di quello che non lo sarebbe il piccolo e passeggero oggetto dell'introito da ricavarsi dal pagamento della tassa sopra indicata.

§. 226. Propone inoltre il mio *progetto di codice* di accordare al creditore pignoratario l'azione privilegiata sul pegno convenzionale, non solo per il pagamento del capitale, quanto ancora per quello dei frutti, da non eccedere il mezzo per cento al mese, per la ragione che, non potendo il negoziante tenere ozioso il proprio denaro, esigono quindi lo stesso riguardo dalla legge tanto il capitale, quanto gl' interessi dovuti sopra il medesimo, i quali per un

negoziante diventano capitale da un momento all' altro.

§. 227. Ho poi creduto di dover limitare questo privilegio relativamente agl' interessi per il solo quantitativo di mezzo per cento al mese; perchè trattandosi di un privilegio che si accorda ad esclusione di altri creditori del medesimo debitore, non mi è sembrato giusto che la legge debba privilegiare le usure, nè molto meno aprire la porta alle frodi, ma limitare soltanto il di lei favore a quei soli frutti ricompensativi che sono soliti e regolari.

§. 228. Senza che a questa massima di giusto favore per il commercio ostar possa la da alcuni sostenuta limitazione di non potersi ammettere tal privilegio, se non che nel caso in cui il pegno cadesse sopra un oggetto capace di produrre naturalmente un qualche interesse, o nell' altro in cui venisse mutuata una cosa ugualmente capace a fruttare di sua natura; conciossiacosachè in quanto al pegno, qualunque sia la la cosa che ne forma il soggetto, può sempre questa essere capace di arrecare utili e profitti nelle mani di un negoziante col mezzo della vendita; e quanto alla cosa

mutuata, il denaro nelle mani di un proprietario addetto al commercio è un soggetto capace quanto altro mai a somministrare dei frutti per i profitti che nella circolazione del medesimo se ne possono ricavare in una somma, molto maggiore eziandio di quella del sei per cento all'anno.

§. 229. Avendo io poscia osservato che il Codice Napoleone al §. 1294 della sezione IV, capo primo del libro III, dispone generalmente, che il *debitore solidario non può opporre la compensazione di ciò che il creditore debbe al suo condebitore;* e trovando che questa disposizione sarebbe molto pregiudiciale, se dovesse ugualmente osservarsi nei contratti dei negozianti; ho creduto giusto ed opportuno di stabilire una regola opposta nel codice di commercio, affinchè nei contratti commerciali nei quali la legge deve facilitare possibilmente i mezzi di evitare il danno dei contraenti, il sommo rigore della medesima non sia per essere in questo caso troppo doloroso per un debitore solidario, come lo sarebbe, se da quella gli fosse vietato di richiamare il creditore a compensare seco lui la rata corrispondente alla virile dovuta dal correo del

debito; laddove l'accordare in favore del commercio un simile benefizio non lede i diritti del creditore, nè di alcuna altra persona.

§. 230. D'altronde il Codice Napoleone riserva espressamente le disposizioni relative ai contratti che hanno luogo nel commercio, ad un altro codice particolare, ed esclude quindi l'applicazione delle sue disposizioni agli affari commerciali, conforme è chiaramente indicato in diversi luoghi dello stesso codice, e singolarmente nei §§. 16 e 1873. Era io dunque bastantemente autorizzato a proporre nel caso di cui si tratta, una disposizione non conforme alla regola stabilita per generale nella legge comune del regno, ogni qual volta si riconosceva la differenza del caso fra i contratti che si fanno comunemente fra gli uomini e quelli che si verificano fra i negozianti, per cui dovevano aversi in considerazione dei particolari riguardi i quali conducevano a stabilire una differente legislazione.

§. 231. Tale è stato il sistema su cui mi è sembrato che dovesse essere compilato un *codice di commercio* nelle circostanze nelle quali attualmente si trova non solo l'Italia, ma l'Europa tutta altresì; tali le

basi sulle quali ho creduto che dovessero esserne stabilite le disposizioni che formare ne dovevano il contenuto; tali i motivi che mi hanno persuaso della giustizia di quelle rispettive massime che ho adottate sopra questo argomento; e tale finalmente il piano che ho religiosamente seguíto nell'estensione del mio *progetto*.

§. 232. Me fortunato, se un piano di tale natura, se le ragioni e le riflessioni da me esposte nella presente dissertazione potranno meritarmi l'onore di divenire soggetto di quelle sovrane provvidenze che NAPOLEONE IL GRANDE si propone di dare a benefizio del commercio delle nazioni da lui governate! Sarauno allora pienamente compiti i voti di un autore il quale nelle sue fatiche, nelle sue meditazioni e nella estensione di questo piccolo lavoro, formò scopo unico e sacro di esso quello di servire e corrispondere alla grandezza del Sovrano che governa il regno d'Italia, ed a quella giustizia che il commercio della terra e del mare reclama dai reggitori del mondo, sotto il sacro vessillo del naturale diritto, di quello delle nazioni e di quello finalmente comune alla civile società.

Questa opera è posta sotto la salvaguardia della legge 19 *fiorile*, *anno* IX.

005800979

KONSERVIERT DURCH
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE
WIEN